*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 147° — Numero 165**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 18 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

**Agenzia delle entrate**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 maggio 2006.

**Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, sen. Clemente Mastella, ai Sottosegretari di Stato avv. Luigi Li Gotti, on. Luigi Manconi, sen. Alberto Maritati, dott.ssa Daniela Melchiorre e dott. Luigi Scotti.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale è stato nominato Ministro della giustizia il sen. dott. Clemente Mastella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'avv. Luigi Li Gotti, il prof. Luigi Manconi, il sen. Alberto Maritati, la dott.ssa Daniela Melchiorre ed il dott. Luigi Scotti;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

Avv. Luigi Li Gotti:

1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia penale;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione;

on. Luigi Manconi:

1. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale per il bilancio e della contabilità, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ed alla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché tutte le questioni attinenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria;

sen. Alberto Maritati:

1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia penale limitatamente agli affari internazionali relativi ai rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (O.S.C.E.) e il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio del denaro;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati;

dott.ssa Daniela Melchiorre:

1. Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione ed alla Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari;

2. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, con particolare riferimento agli affari internazionali di sua competenza comprendenti la partecipazione al Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la lotta alla tortura e al Comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;

dott. Luigi Scotti:

1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia civile;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, alla Direzione generale dei magistrati ed alla direzione generale di statistica.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo ed appartengono alla potestà del Ministro:

*a)* gli atti e provvedimenti di sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

*b)* il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;

*c)* gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

*d)* per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

*e)* per quanto concerne la Direzione generale della giustizia penale: rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto ad eccezione di quelle oggetto di specifica delega all'art. 2; attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale;

*f)* le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

*g)* le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

*h)* gli atti relativi al procedimento di estradizione;

*i)* le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

*j)* le direzioni generali delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile;

*k)* gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

*l)* ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 31 maggio 2006

*Il Ministro:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006*
*Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 8, foglio n. 324*

**06A06524**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2006.

**Annullamento del decreto 5 dicembre 2005 di scioglimento della società cooperativa «Ortofrutta Ebolitana S.C. a r.l.», in Eboli.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale la società cooperativa «Ortofrutta Ebolitana S.C. a r.l.» con sede in Eboli (Salerno), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 /XVII del codice civile e il dott. Marotta Massimiliano è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che dalla visura camerale eseguita in data 29 maggio 2006 la cooperativa risulta in scioglimento e liquidazione con atto del 29 dicembre 2004 e il sig. Volzone Gerardo Camillo Magno, nato a Pontecagnano Faiano (Salerno) il 17 settembre 1946 e residente in Pontecagnano Faiano (Salerno), via Firenze n. 56 ne è nominato liquidatore;

Ritenendo pertanto la necessità di annullare d'ufficio il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità adottato successivamente allo scioglimento volontario;

Decreta:

Il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale la società cooperativa «Ortofrutta Ebolitana S.C. a r.l.» con sede in Eboli (Salerno), è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545 /XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Marotta

Massimiliano nato a Salerno il 28 febbraio 1978, con residenza in Pellezzano (Salerno) via Corgiano n. 5, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A06534**

---

DECRETO 15 giugno 2006.

**Annullamento del decreto 12 gennaio 2006 di scioglimento della società «Project cooperativa sociale a r.l.», in Molfetta.**

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006 con il quale la società «Project cooperativa sociale a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 /XVII del codice civile e il dr. Di Ruberto Raffaele è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto della nota datata 11 maggio 2006 trasmessa dal commissario liquidatore dott. Di Ruberto Raffaele con la quale ha comunicato a questa direzione generale che la cooperativa è in fallimento su provvedimento dell'autorità giudiziaria del tribunale di Roma a partire dall'11 gennaio 2006;

Considerando infatti che le risultanze del fallimento trovano riscontro nella visura camerale del 29 gennaio 2006 nella quale viene nominato curatore fallimentare il dott. Sardella Roberto;

Ritenendo pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio intervenuto successivamente al fallimento;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 gennaio 2006 con il quale la società «Project cooperativa sociale a r.l.», con sede in Molfetta (Bari) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Di Ruberto Raffaele nato a Foggia il 24 giugno 1967, con residenza in Foggia, via Gen. A. Torelli n. 12, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A06535**

---

DECRETO 15 giugno 2006.

**Scioglimento della cooperativa «Ledani IV - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ledani IV - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 22 gennaio 1971 con atto a rogito del notaio dott. Mulieri Innocenzo, n. REA 341441, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marra Massimiliano, nato a Roma il 6 marzo 1976 con studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 giugno 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A06541**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 giugno 2006.

**Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 126-*bis* del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2006 recante «Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;

Ravvisata la necesità di uniformare gli orari e i termini entro i quali devono essere frequentati i corsi di recupero, sia per i corsi riservati ai titolari della patente di guida delle categorie A, B e B+E nonché della sottocategoria A1, sia ai titolari della patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e dei certificati di abilitazione professionali di tipo KB.

Decreta:

Art. 1.

*Modifica all'art 1, comma 3*

1. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

*Modifiche all'allegato 3*

1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, così come modificato dall'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2006 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

*Il Ministro:* BIANCHI

ALLEGATO 1

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO
PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(art. 126-*bis* del codice della strada)

Si attesta che il/la sig. ..................................................................
nat.. a .................................. prov. (....), il .................................. ,
titolare della patente di guida della categoria.....n. ..........................
ha frequentato presso quest.. (autoscuola/ente) il corso per il recupero dei punti della patente di guida dal .................. al ..................
per un totale di (12/18) ore.

Il/La sig. ........... è iscritto nel registro di iscrizione al n. ...........

Data.................................

*Il responsabile del corso*
*(Timbro dell'autoscuola o dell'ente)*

Il firmatario del presente attestato si assume tutte le responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

**06A06522**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Zootecnica 2000 a r.l.», in Selegas, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore ordinario in data 5 ottobre 2004 dalla quale s rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa «Agricola Zootecnica 2000 a r.l.», con sede in Selegas (Cagliari) (codice fiscale n. 01969370921) è posta in liquidazione coatta ammini-

strativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato in Ostia Lido (Roma), piazza Giuliano della Rovere, n. 4 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A06467**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 giugno 2006.

**Modifica del decreto 5 maggio 2003 di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 4 marzo 2003, ed in particolare il progetto n. 9806 presentato dalla ELASIS S.C.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale il progetto n. 9806 presentato dalla ELASIS S.C.p.A, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota dell'8 maggio 2006 pervenuta in data 16 maggio 2006, prot. n. 7110, con la quale l'istituto San Paolo IMI S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9806 presentato dalla ELASIS S.C.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, per il progetto n. 9806 presentato dalla ELASIS S.C.p.A, per effetto del presente decreto è conseguentemente ridotto di euro 205.270,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

ALLEGATO



Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9806.

**Sezione A - Generalità del Progetto**

- Protocollo N. 9806. del 27/07/2001 Comitato del 04/03/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Tecniche e criteri per la riduzionedel "Gear Rattle noise"

  Inizio: 04/02/2002

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  **Elasis S.C.p.A.**

  POMIGLIANO D'ARCO ( NA )

- Costo Totale ammesso Euro 2.052.700,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.647.500,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 405.200,00

  al netto di recuperi pari a Euro 62.000,00

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | € 1.322.000,00 | € 405.200,00 | € 1.727.200,00 |
| Eleggibile lettera c) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Non Eleggibile | € 325.500,00 | € 0,00 | € 325.500,00 |
| Extra UE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 1.647.500,00 | € 405.200,00 | € 2.052.700,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento**

| • **RICERCA** | Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata * | | Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *) | |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo |
| Eleggibile lettera a) | 60 % | 35 % | 0 % | 0 % |
| Eleggibile lettera c) | 55 % | 30 % | 0 % | 0 % |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 50 % | 25 % | 0 % | 0 % |
| Non Eleggibile | 50 % | 25 % | 0 % | 0 % |
| Extra UE | 50 % | 25 % | 0 % | 0 % |

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9806.

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

| | | |
|---|---|---|
| • Contributo nella Spesa | fino a Euro | 1.097.770,00 |
| • Credito Agevolato per Ricerca ( o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto | fino a Euro | 0,00 |

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

**06A06472**

DECRETO 4 luglio 2006.

**Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, classe 52/S, per l'anno accademico 2006-2007.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2006-2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, e in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il Ministero della salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell'area sanitaria, ha fatto presente la necessità di contenere il numero delle immatricolazioni per il corso in questione;

Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;

Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunità di accogliere l'offerta formativa deliberata dagli atenei se in misura ridotta rispetto al precedente anno, e, al contrario, non opportuno accogliere l'incremento del numero delle immatricolazioni richiesto da altre università;

Ritenuto, peraltro, di condividere che la formazione professionale degli odontoiatri richieda esercitazioni specifiche e che, allo scopo, debba risultare indispensabile l'utilizzo da parte degli studenti di dotazione tecnica (poltrone attrezzate, c.d. riuniti), atta a garantire una formazione di qualità e il cui rapporto ottimale si ritiene debba essere un «riunito» per ogni studente;

Ritenuto che nel computo della dotazione tecnica non si tenga conto di quella a disposizione in base a convenzioni con istituti privati;

Ritenuto, conseguentemente di dover ridurre l'offerta potenziale formativa presso le sedi che non risultino dotate delle strutture corrispondenti al rapporto di cui sopra;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S sono determinati in numero di 836.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 779 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 57 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

*Il Ministro:* MUSSI

ALLEGATO

| Università | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
|---|---|
| Bari | 37 |
| Bologna | 30 |
| Brescia | 20 |
| Cagliari | 20 |
| Catania | 25 |
| Catanzaro | 10 |
| Chieti | 45 |
| Ferrara | 8 |
| Firenze | 23 |
| Foggia | 18 |
| Genova | 30 |
| L'Aquila | 16 |
| Messina | 25 |
| Milano | 19 |
| Milano "Bicocca" | 20 |
| Milano Cattolica "S.Cuore" | 25 |
| Modena e Reggio Emilia | 6 |
| Napoli "Federico II" | 22 |
| Napoli Seconda Università | 24 |
| Padova | 30 |
| Palermo | 22 |
| Parma | 10 |
| Pavia | 20 |
| Perugia | 15 |
| Pisa | 14 |
| Politecnica delle Marche | 15 |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 60 |
| Roma - "Tor Vergata" | 33 |
| Sassari | 25 |
| Siena | 27 |
| Torino | 40 |
| Trieste | 16 |
| Varese Insubria | 11 |
| Verona | 18 |
| Totale | 779 |

06A06469

DECRETO 4 luglio 2006.

**Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, classe 46/S, per l'anno accademico 2006-2007.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, classe 46/S;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2006-2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il Ministero della salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell'area sanitaria, ha fatto presente la necessità di contenere il numero delle immatricolazioni per il corso in questione;

Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;

Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunità di confermare, come già anticipato ai rettori in occasione della richiesta del potenziale formativo, la stessa offerta programmata nell'anno 2005-2006, anche se in presenza di corsi di nuova attivazione in due diversi atenei, ovvero di proseguire nell'indirizzo di contenerla ulteriormente, secondo le predette raccomandazioni del Ministero della salute;

Ritenuto conseguentemente di accogliere l'offerta formativa deliberata dagli atenei se in misura ridotta rispetto al precedente anno, e, al contrario, non opportuno accogliere l'incremento del numero delle immatricolazioni richiesto da altre università;

Ritenuto di determinare il numero dei posti per le nuove facoltà presso l'Università del Molise e di Salerno con riferimento alle strutture effettivamente disponibili e al complessivo bacino di utenza in sede regionale e di tener conto a questo fine, di coloro che nello scorso anno, secondo i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti, pur residenti nella regione, si sono immatricolati in altri atenei;

Ritenuto, per questa ragione, di operare una riduzione contestuale per un corrispondente numero di posti nelle sedi interessate;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2006-2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S è determinato in 7.849.

In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 7.387 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 462 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

*Il Ministro:* MUSSI

ALLEGATO

| *Università* | *Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.* |
|---|---|
| Bari | 324 |
| Bologna | 300 |
| Brescia | 180 |
| Cagliari | 170 |
| Catania | 270 |
| Catanzaro "Magna Graecia" | 80 |
| Chieti - "G. D'Annunzio" | 144 |
| Ferrara | 145 |
| Firenze | 220 |
| Foggia | 71 |
| Genova | 200 |
| L'Aquila | 111 |
| Messina | 200 |
| Milano | 300 |
| Milano Bicocca | 100 |
| Milano "Vita e Salute "S.Raffaele" | 90 |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 212 |
| Modena e Reggio Emilia | 136 |
| del Molise | 50 |
| Napoli "Federico II" | 263 |
| Napoli Seconda Università | 280 |
| Padova | 239 |
| Palermo | 250 |
| Parma | 200 |
| Pavia | 200 |
| Perugia | 200 |
| Pisa | 251 |
| Politecnica delle Marche | 130 |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 482 |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | 150 |
| Roma - "Tor Vergata" | 165 |
| Roma - Campus Biomedico | 75 |
| Salerno | 50 |
| Sassari | 100 |
| Siena | 144 |
| Torino | 365 |
| Trieste | 110 |
| Udine | 80 |
| Varese "Insubria" | 130 |
| Vercelli "Avogadro" | 75 |
| Verona | 145 |
| **Totale** | **7.387** |

**06A06470**

DECRETO 4 luglio 2006.

**Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria, classe 47/S, per l'anno accademico 2006-2007.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in medicina veterinaria, classe 47/S;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2005-2006;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;

Considerato che il Ministero della salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell'area sanitaria, ha fatto presente la necessità di contenere il numero delle immatricolazioni per il corso in questione;

Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;

Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunità di accogliere l'offerta formativa deliberata dagli atenei se in misura ridotta rispetto al precedente anno e, al contrario, non opportuno accogliere l'incremento del numero delle immatricolazioni richiesto da altre università, in linea con quanto evidenziato dal Ministero della salute;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2006-2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S è determinato in 1.495.

In particolare agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n 1.405 posti ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 90 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

*Il Ministro:* MUSSI

ALLEGATO

| Università | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
|---|---|
| Bari | 135 |
| Bologna | 150 |
| Camerino | 80 |
| Catanzaro | 25 |
| Messina | 95 |
| Milano | 190 |
| Napoli "Federico II" | 130 |
| Padova | 74 |
| Parma | 81 |
| Perugia | 95 |
| Pisa | 95 |
| Sassari | 45 |
| Teramo | 90 |
| Torino | 120 |
| **Totale** | **1.405** |

06A06471

DECRETO 4 luglio 2006.

**Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, anno accademico 2006-2007.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2006-2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007, riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2006, così come trasmesso dal Ministero della salute in data 27 febbraio e 16 maggio 2006;

Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;

Considerato che le predette considerazioni sono state condivise dal comitato nazionale di valutazione del sistema universitario con parere espresso in data 28 giugno 2006;

Ritenuto di accogliere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la necessità di correlare l'offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario a livello nazionale, confermando la programmazione definita per il precedente anno accademico ove più rispondente alle predette esigenze; di uniformarsi alle proposte delle università che, in ragione delle risorse disponibili, abbiano presentato un'offerta potenziale formativa ridotta; di ridurre la stessa offerta formativa ove risulti complessivamente al di sopra delle esigenze del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto che tale riduzione sia operata con riferimento ai singoli atenei che insistono in ciascuna regione in modo tale da allineare quanto più possibile l'offerta formativa alle esigenze del territorio, tenendo conto anche di eventuali esuberi che possano compensare le esigenze di regioni vicine in cui il corso specifico non risulta attivato e non autorizzando la effettiva attivazione di alcuni corsi qualora determinino un'eccedenza del fabbisogno regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

**Classe SNT/1**

| | |
|---|---|
| c.d.l. in infermieristica | n. 14.026 |
| c.d.l. in ostetricia | n. 1.078 |
| c.d.l. in infermieristica pediatrica | n. 350 |

**Classe SNT/2**

| | |
|---|---|
| c.d.l. in podologia | n. 209 |
| c.d.l. in fisioterapia | n. 2.560 |
| c.d.l. in logopedia | n. 495 |
| c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica | n. 277 |
| c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricità della età evolutiva | n. 341 |
| c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica | n. 356 |
| c.d.l. in terapia occupazionale | n. 291 |
| c.d.l. in educazione professionale | n. 714 |

**Classe SNT/3**

| | |
|---|---|
| c.d.l. in tecniche audiometriche | n. 145 |
| c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico | n. 1.202 |
| c.d.l. in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia | n. 1390 |
| c.d.l. in tecniche di neurofisiopatolgia | n. 279 |
| c.d.l. in tecniche ortopediche | n. 155 |
| c.d.l. in tecniche audioprotesiche | n. 261 |
| c.d.l. in tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | n. 203 |
| c.d.l. in igiene dentale | n. 678 |
| c.d.l. in dietistica | n. 399 |

**Classe SNT/4**

| | |
|---|---|
| c.d.l. in corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro | n. 887 |
| c.d.l. in corso di laurea in assistenza sanitaria | n. 287 |

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 21 marzo 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 luglio 2006

*Il Ministro:* MUSSI

ALLEGATO

| ATENEI | Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1 | | |
|---|---|---|---|
| | Professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica | | |
| | **INFERMIERISTICA** | **OSTETRICIA** | **INFERMIERISTICA PEDIATRICA** |
| | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
| Bari | 460 | 24 | |
| Bologna | 552 | 30 | |
| Brescia | 400 | 27 | |
| Cagliari | 60 | 10 | |
| Catania | 100 | 20 | |
| Catanzaro "Magna Graecia" | 525 | | |
| Chieti | 225 | 20 | |
| Ferrara | 205 | 20 | |
| Firenze | 570 | 40 | |
| Foggia | 87 | 32 | |
| Genova | 300 | 35 | 15 |
| L'Aquila | 225 | 20 | |
| Messina | 500 | 25 | 50 |
| Milano | 535 | 45 | |
| Milano Bicocca | 270 | 35 | |
| Milano S.Raffaele | 70 | | |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 530 | 11 | |
| Modena e Reg. Emilia | 297 | 36 | |
| del Molise | 35 | 20 | |
| Napoli Federico II | 300 | 55 | 40 |
| Napoli Seconda Università | 310 | 70 | 30 |
| Padova | 545 | 27 | |
| Palermo | 170 | 25 | |
| Parma | 210 | 28 | |
| Pavia | 200 | 15 | |
| Perugia | 246 | 25 | |
| Pisa | 300 | 20 | 30 |
| Politecnica delle Marche | 350 | 30 | |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 1.459 | 50 | 30 |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | 150 | 25 | |
| Roma "Tor Vergata" | 810 | 40 | 20 |
| Roma Campus Bio Medico | 70 | | |
| Sassari | 100 | 10 | |
| Siena | 230 | 10 | |
| Torino | 720 | 25 | 27 |
| Trieste | 80 | 15 | |
| Udine | 160 | 20 | |
| Varese " Insubria" | 125 | 15 | |
| Vercelli Piemonte Orientale | 372 | 25 | 18 |
| Verona | 700 | 20 | |
| **Totale** | **13.553** | **1.000** | **260** |

| ATENEI | Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Professioni sanitarie della Riabilitazione | | | |
| | PODOLOGIA | FISIOTERAPIA | LOGOPEDIA | ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA |
| | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
| Bari | | 296 | 20 | 10 |
| Bologna | 15 | 54 | 7 | 6 |
| Brescia | | 80 | | |
| Cagliari | | 10 | 10 | 5 |
| Catania | | 30 | 8 | |
| Catanzaro "Magna Graecia" | | 75 | 15 | 15 |
| Chieti | | 65 | | 8 |
| Ferrara | | 52 | 9 | 5 |
| Firenze | 10 | 75 | 7 | 10 |
| Foggia | | 35 | 25 | |
| Genova | 15 | 120 | 20 | 15 |
| L'Aquila | | 100 | | 8 |
| Messina | | 53 | 10 | 8 |
| Milano | 20 | 72 | 20 | 15 |
| Milano Bicocca | | 40 | | |
| Milano S.Raffaele | | 28 | | |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | | 60 | 20 | 25 |
| Modena e Reggio Emilia | | 35 | 7 | |
| del Molise | 15 | | | |
| Napoli Federico II | | 80 | 20 | 20 |
| Napoli Seconda Università | 20 | 100 | 60 | 10 |
| Padova | | 92 | 15 | 5 |
| Palermo | 15 | 35 | 25 | 10 |
| Parma | | 35 | 7 | 10 |
| Pavia | | 28 | | 15 |
| Perugia | 20 | 25 | 20 | |
| Pisa | 15 | 36 | 12 | |
| Politecnica delle Marche | | 30 | | |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | | 244 | 35 | 15 |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | 25 | 24 | | |
| Roma "Tor Vergata" | 20 | 128 | 25 | 20 |
| Roma Campus Bio Medico | | | | |
| Sassari | | 25 | | |
| Siena | | 27 | 24 | 6 |
| Torino | | 50 | 25 | 5 |
| Trieste | | 28 | | |
| Udine | | 28 | | |
| Varese " Insubria" | | 32 | | |
| Vercelli Piemonte Orientale | | 45 | | |
| Verona | | 62 | 15 | |
| **Totale** | **190** | **2.434** | **461** | **246** |

| ATENEI | Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Professioni sanitarie della Riabilitazione | | | |
| | TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA | TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA | TERAPIA OCCUPAZIONALE | EDUCAZIONE PROFESSIONALE |
| | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
| Bari | | 45 | | 60 |
| Bologna | | | | 38 |
| Brescia | | | | 60 |
| Cagliari | | | | |
| Catania | | 20 | | |
| Catanzaro "Magna Graecia" | | | 35 | |
| Chieti | | | 30 | |
| Ferrara | | 7 | | 30 |
| Firenze | 15 | | | 30 |
| Foggia | | | | 25 |
| Genova | | 20 | | 20 |
| L'Aquila | | 25 | | |
| Messina | 10 | 10 | | |
| Milano | | 25 | 20 | 35 |
| Milano Bicocca | 24 | | | |
| Milano S.Raffaele | | | | |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 12 | 15 | 45 | |
| Modena e Reggio Emilia | | 14 | | |
| del Molise | | | | |
| Napoli Federico II | | | | |
| Napoli Seconda Università | 55 | 20 | | |
| Padova | 13 | | 15 | 58 |
| Palermo | 25 | 25 | | |
| Parma | | | | |
| Pavia | 15 | 15 | 15 | |
| Perugia | | | | |
| Pisa | 20 | 15 | 30 | |
| Politecnica delle Marche | | | | 40 |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 70 | 12 | 60 | |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | | | 25 | |
| Roma "Tor Vergata" | 50 | 16 | | 50 |
| Roma Campus | | | | |
| Sassari | | 5 | | |
| Siena | | | | |
| Torino | 10 | 20 | | 150 |
| Trieste | | | | |
| Udine | | | | 50 |
| Varese " Insubria" | | | | 50 |
| Vercelli Piemonte Orientale | | | | |
| Verona | | 22 | | |
| **Totale** | **319** | **331** | **275** | **696** |

| ATENEI | Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-diagnostica) | | | |
| | TECNICHE AUDIOMETRICHE | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA |
| | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
| Bari | 10 | 20 | 45 | 30 |
| Bologna | | 20 | 40 | 12 |
| Brescia | | 30 | 35 | |
| Cagliari | | 15 | 20 | |
| Catania | 8 | 20 | 10 | 10 |
| Catanzaro "Magna Graecia" | | | 40 | |
| Chieti | | 30 | 25 | |
| Ferrara | 10 | 16 | 50 | |
| Firenze | 5 | 25 | 55 | 19 |
| Foggia | | 30 | | |
| Genova | | 20 | 40 | 15 |
| L'Aquila | | 30 | 25 | |
| Messina | 8 | 25 | 10 | 10 |
| Milano | 15 | 50 | 30 | 15 |
| Milano Bicocca | | 20 | 25 | |
| Milano S.Raffaele | | | | |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | | 55 | 55 | 20 |
| Modena e Reggio Emilia | | 18 | 54 | |
| del Molise | | | | |
| Napoli Federico II | 16 | 60 | 50 | 20 |
| Napoli Seconda Università | | 45 | 55 | |
| Padova | 4 | 18 | 74 | 8 |
| Palermo | | 30 | 40 | |
| Parma | 5 | 20 | 23 | |
| Pavia | | 15 | 35 | 10 |
| Perugia | | 25 | 25 | |
| Pisa | 12 | 30 | 30 | 15 |
| Politecnica delle Marche | | 18 | 25 | |
| Roma "La Sapienza" I Fac. | 12 | 160 | 135 | 15 |
| Roma "La Sapienza" II Fac. | | 30 | 30 | 15 |
| Roma "Tor Vergata" | 15 | 45 | 35 | 20 |
| Roma Campus | | | | |
| Sassari | | 10 | | 5 |
| Siena | 5 | 30 | 15 | 5 |
| Torino | | 59 | 65 | 10 |
| Trieste | | 15 | 15 | |
| Udine | | 20 | 30 | |
| Varese " Insubria" | | 15 | 15 | |
| Vercelli Piemonte Orientale | | 20 | 23 | |
| Verona | | 40 | 43 | |
| **Totale** | **125** | **1.129** | **1.322** | **254** |

| ATENEI | Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-assistenziali) | | | | |
| | **TECNICHE ORTOPEDICHE** | **TECNICHE AUDIOPROTESICHE** | **TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE** | **IGIENE DENTALE** | **DIETISTICA** |
| | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
| Bari | | 10 | 10 | 90 | 15 |
| Bologna | 15 | | | 25 | 8 |
| Brescia | | | | 15 | |
| Cagliari | | | | 15 | |
| Catania | | 8 | | 6 | 8 |
| Catanzaro "Magna Graecia" | | | | | 15 |
| Chieti | | | 10 | | 14 |
| Ferrara | | 10 | | 12 | 6 |
| Firenze | 10 | 5 | | 10 | 15 |
| Foggia | | | | | 15 |
| Genova | 15 | | 15 | 30 | 20 |
| L'Aquila | | | | 25 | |
| Messina | | 8 | | 10 | 8 |
| Milano | | 20 | 10 | 40 | 19 |
| Milano Bicocca | | | | 20 | |
| Milano S.Raffaele | | | | 25 | |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 10 | | 26 | 15 | 10 |
| Modena e Reggio Emilia | | | 12 | 12 | 8 |
| del Molise | | | | | 15 |
| Napoli Federico II | 10 | 10 | 25 | 10 | 30 |
| Napoli Seconda Università | | 10 | | 15 | |
| Padova | | 20 | | 35 | 13 |
| Palermo | | | | 15 | 8 |
| Parma | | 7 | | | |
| Pavia | 10 | | 10 | 10 | 13 |
| Perugia | | | | | 20 |
| Pisa | | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Politecnica delle Marche | | | | | |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 25 | 12 | 5 | 60 | 15 |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | 25 | | 5 | | |
| Roma "Tor Vergata" | 25 | 15 | 20 | 30 | 15 |
| Roma Campus Biomedico | | | | 5 | 10 |
| Sassari | | | | | |
| Siena | | 80 | 9 | 8 | 15 |
| Torino | | 5 | | 15 | 15 |
| Trieste | | | | 20 | |
| Udine | | | | | |
| Varese " Insubria" | | | 5 | 13 | |
| Vercelli Piemonte Orientale | | | | 25 | |
| Verona | | 10 | 15 | 15 | |
| **Totale** | **145** | **242** | **189** | **641** | **345** |

| ATENEI | Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/4 | |
|---|---|---|
| | Professioni tecniche della Prevenzione | |
| | **TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO** | **ASSISTENZA SANITARIA** |
| | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. |
| Bari | 40 | 20 |
| Bologna | 30 | |
| Brescia | 20 | 50 |
| Cagliari | | 10 |
| Catania | | |
| Catanzaro "Magna Graecia" | | |
| Chieti | 20 | |
| Ferrara | | |
| Firenze | 35 | 20 |
| Foggia | | |
| Genova | 15 | 15 |
| L'Aquila | 20 | |
| Messina | 30 | |
| Milano | 25 | 25 |
| Milano Bicocca | | |
| Milano S.Raffaele | | |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 55 | 30 |
| Modena e Reggio Emilia | | |
| del Molise | 25 | |
| Napoli Federico II | 20 | |
| Napoli Seconda Università | 45 | |
| Padova | 40 | 25 |
| Palermo | 25 | |
| Parma | 29 | |
| Pavia | 20 | |
| Perugia | 25 | 25 |
| Pisa | 40 | |
| Politecnica delle Marche | 40 | |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 85 | 30 |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | 25 | |
| Roma "Tor Vergata" | 20 | |
| Roma Campus | | |
| Sassari | | |
| Siena | 25 | 25 |
| Torino | 30 | |
| Trieste | | |
| Udine | 30 | |
| Varese " Insubria" | | |
| Vercelli Piemonte Orientale | | |
| Verona | 25 | |
| **Totale** | **839** | **275** |

**06A06468**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 2006.

**Sostituzione di un componente della Commissione speciale provinciale per la categoria degli esercenti attività commerciali INPS di Vibo Valentia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto il decreto direttoriale del 24 novembre 2004 di nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali dell'apposita Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Vibo Valentia;

Viste le comunicazioni dell'Unione del commercio e del turismo (Confcommercio) di Vibo Valentia, prot. n. 731 del 6 giugno 2006 (pervenuta il 9 giugno 2006) e prot. n. 771 del 23 giugno 2006, con la quale si chiede la sostituzione del signor Nicocia Antonino, con il signor Catania Michele in seno alla Commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale INPS della provincia di Vibo Valentia;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Il signor Catania Michele, nato a Reggio Calabria il 15 maggio 1975, viene nominato componente della Commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale INPS della provincia di Vibo Valentia, in rappresentanza della Confcommercio ed in sostituzione del signor Nicocia Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'INPS di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 3 luglio 2006

*Il direttore provinciale:* FESTA

**06A06545**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2006.

**Limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del visto di studio.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto altresì l'art. 44-*bis*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati *ex* art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Considerato che l'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente Stato-regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis*, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)*;

Acquisito il parere della conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006,

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il

rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:

*a)* 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme di cui all'art. 142, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

*b)* 5000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 marzo 2006

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'interno*
PISANU

*Il Ministro degli affari esteri*
FINI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 59*

---

Ripartizione della quota di ingressi alle regioni e province autonome per svolgere tirocini di formazione e di orientamento per lavoratori extracomunitari.

| REGIONE | QUOTA |
|---|---|
| Abruzzo | 100 |
| Basilicata | 100 |
| Calabria | 100 |
| Campania | 150 |
| Emilia-Romagna | 570 |
| Friuli-Venezia Giulia | 380 |
| Lazio | 300 |
| Liguria | 100 |
| Lombardia | 475 |
| Marche | 375 |
| Molise | 100 |
| Piemonte | 365 |
| Puglia | 175 |
| Sardegna | 100 |
| Abruzzo | 100 |
| Sicilia | 125 |
| Toscana | 370 |
| Umbria | 250 |
| Val d'Aosta | 50 |
| Veneto | 615 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 100 |
| Provincia autonoma di Trento | 100 |
| TOTALE | 5.000 |

**06A06157**

---

DECRETO 10 maggio 2006.

**Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società Interklim di Tito Scalo e della Val Basento di Matera.** (Decreto 38580).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006 recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on.le prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri on.le dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti l'accordo intervenuto il 10 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, con il quale è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. l, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 aprile 2006, in favore di un numero massimo di 101 ex dipendenti della società Interklim di Tito Scalo (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 36.665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 83.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.399.763,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

*a)* Ai sensi art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 aprile 2006, in favore di un numero massimo di 250 ex dipendenti della società Val Basento con sede a Matera, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5, punto *a)*, del decreto n. 36.665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005, registro n. 5, foglio n. 83.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 3.464.760,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

*b)* Ai sensi art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 aprile 2006, in favore di un numero massimo di 9 unità, ex dipendenti della società Val Basento con sede a Matera, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5, punto *b)*, del decreto n. 36.665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 83.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 132.489,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

L'onere complessivo, pari ad € 4.997.012,04, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze* (ad interim)
BERLUSCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 157*

**06A06523**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2006.

**Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kloc», registrato al n. 12112.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2004 dall'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni n. 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Flutriasar» ora ridenominato «Kloc»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Flutriafol;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 17 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto è per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni n. 68 - Faenza (Ravenna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitafo esente da classificazione di pericolo denominato KLOC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500-750 e litri 1-5-10-25.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12112.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

## ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

# KLOC

FUNGICIDA SISTEMICO POLIVALENTE PER FRUMENTO, ORZO, AVENA E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

**COMPOSIZIONE:**
- Flutriafol puro g 11,8 (= 125 g/l)
- Coformulanti q.b. ag 100

**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimento produttore: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
Taglie: ml 100-200-250-500-750 - lt 1-5-10-25
Partita n. :

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento, l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
**Terapia:** sintomatica.

**CARATTERISTICHE**
Il prodotto è un fungicida sistemico efficace nei confronti di Basidiomiceti e Ascomiceti e dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante.
**MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO**
Il prodotto si impiega in trattamenti fogliari da effettuare a volume medio-basso (50-800 l/ha). In funzione del tipo di patologia da controllare può essere necessario miscelare il prodotto con fungicidi ad attività complementare.
**Frumento, orzo, avena:**
contro Oidio, Ruggini, Septoria, Fusariosi, Rincosporiosi: distribuire 1 l/ha. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, particolarmente nelle annate difficili e su varietà sensibili. Effettuare il trattamento a fine accestimento-inizio levata e ripetere alla comparsa delle prime pustole sulle ultime due foglie (spigatura-inizio fioritura).
**Barbabietola da zucchero:**
contro Cercospora e oidio: distribuire 250-350 ml/ha.
Intervenire alla comparsa delle prime macchie e ripetere i trattamenti, con intervallo di due settimane, per due-tre volte secondo necessità.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto è compatibile con formulati a base di maneb, mancozeb, ossicloruro di rame, zolfo.
**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero e 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e avena.**

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

# KLOC

FUNGICIDA SISTEMICO POLIVALENTE PER FRUMENTO, ORZO, AVENA E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

**COMPOSIZIONE:**
- Flutriafol puro g 11,8 (= 125 g/l)
- Coformulanti q.b. ag 100

**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimento produttore: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
Taglie: ml 100
Partita n. :

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento, l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
**Terapia:** sintomatica.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**06A06252**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2006.

**Attuazione del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68;

Visto il regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 342 del 24 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva;

Visto il regolamento n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/04 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990 ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con legge n. 441/2001, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo Umbro-Toscano;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito con legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»;

Visto il decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 2080/05 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005;

Considerta l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento degli operatori del settore oleicolo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa nella seduta del 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente decreto — di seguito denominato «Decreto» — disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 2153/05, di seguito denominato «Regolamento».

2. In particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento degli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 2.

*Requisiti per il riconoscimento degli operatori*

1. I requisiti ed i criteri da rispettare per il riconoscimento degli operatori sono quelli previsti all'art. 3 del Regolamento, nonché dalle disposizioni del presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento gli operatori devono assoggettarsi agli impegni previsti all'art. 4 del Regolamento.

3. Le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonché i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate ad esercitare attività, di ammasso privato durante le campagne dalla 1998/1999 alla 2004/2005, si considerano riconosciute, sempreché possiedano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento.

4. Le organizzazioni degli operatori riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2080/05, si considerano riconosciute, sempreché possiedano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento.

Art. 3.

*Procedure per la verfica dei requisiti e per il riconoscimento degli operatori del settore dell'olio di oliva di cui all'art. 2*

1. La richiesta di riconoscimento, mediante domanda a firma del legale rappresentante, è presentata, ai sensi dagli articoli 3 e 4 del Regolamento, da ciascuna organizzazione di operatori e deve pervenire rispettivamente:

*a)* al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, Ufficio TRAGR V, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, qualora trattasi di Associazioni nazionali di organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 3, lettera *c)* del Regolamento;

*b)* alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, qualora trattasi di organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 3, lettere *a)* e/o *b)* del Regolamento avente carattere regionale;

*c)* alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell'attività produttiva nel caso di organizzazione di cui alla precedente lettera *b)* avente carattere interregionale.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla sottoindicata documentazione:

*a)* Certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;

*b)* copia dell'atto costitutivo e dei relativo statuto;

*c)* delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;

*d)* certificato antimafia di cui alla legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni, sia per il legale rappresentante che per i componenti dell'organo amministrativo;

*e)* dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme;

*f)* dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;

*g)* dichiarazione della capacità degli impianti di magazzinaggio di cui dispongono, fornendone la planimetria, e adducendo gli elementi di prova relativi alle condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento;

*h)* relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dal Regolamento e dalla normativa nazionale in materia;

*i)* attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini dei rispetto degli Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

*l)* per le organizzazioni di produttori di cui all'art. 3, lettere *a)* e/o *b)* del Regolamento, l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati risultanti dal libro dei soci; per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, o autocertificazione attestante l'avvenuta produzione nelle cinque precedenti campagne delle quantità di prodotto effettivamente ottenuto;

*m)* per le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 3, lettera *c)* del Regolamento, i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e la documentazione relativa alla rappresentatività del 5% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia.

3. Le organizzazioni di produttori del settore oleicolo e le loro unioni, nonché i frantoi e le imprese di condizionamento, che sono state abilitate ad esercitare attività di ammasso privato durante le campagne dalla 1998/1999 alla 2004/2005, sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti e gli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.

4. Le organizzazioni di operatori di cui all'art. 2, paragrafo 4, sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento, se rispettano i requisiti e gli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.

5. Le organizzazioni di operatori di cui al precedente paragrafo 4 allegano alla domanda copia del decreto di riconoscimento concesso ai sensi del decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n 2080/05, nonche autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e degli impegni previsti dagli articoli 3 e 4 del Regolamento.

6. Le regioni e le province autonome ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal presente Decreto sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la regione o provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della regione o provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.

7. Copia del provvedimento di riconoscimento viene trasmessa all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, via Torino n. 45 - 00184 Roma.

8. I frantoi e le imprese di condizionamento di cui all'art. 3, lettere *d)* ed *e)* del Regolamento presentano domanda di riconoscimento all'Organismo pagatore competente secondo le disposizioni ed i termini che sono fissati successivamente con apposita circolare dell'AGEA.

9. Agli operatori riconosciuti è attribuito dall'Agea un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 del Regolamento.

Art. 4.

*Rifiuto o revoca del riconoscimento*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e l'Organismo pagatore, nelle rispettive competenze, rifiutano o revocano immediatamente

il riconoscimento di cui all'art. 4 del Regolamento, nei casi previsti all'art. 5, paragrafo 2, lettera *b)* dello stesso Regolamento.

Art. 5.

*Modalità di accesso all'ammasso*

1. Le modalità nazionali di partecipazione alle gare indette dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e di esecuzione dei contratti sono impartite con specifica circolare dell'Agea.

Art. 6.

*Comunicazioni*

1. L'Agea trasmette, alla Commissione europea le comunicazioni di cui all'art. 6, paragrafi 2 e 3 del Regolamento.

2. Con successivo provvedimento dirigenziale sono stabiliti il sistema di rilevazione dei dati e gli obblighi per la loro comunicazione da parte degli operatori oleicoli interessati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del Regolamento.

3. Limitatamente alla campagna 2005/2006 si applicano le disposizioni di cui alle circolari AGEA n. ACIU.2005.619 del 13 ottobre 2005 e n. ACIU.2006.99 del 26 gennaio 2006.

Art. 7.

*Controlli*

1. I controlli previsti dal Regolamento saranno svolti dall'Organismo pagatore competente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 maggio 2006

*Il Ministro:* ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 311*

**06A06562**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2006.

**Conferimento al Consorzio tutela del «Gavi», in Alessandria, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C.G. del vino «Gavi», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 6 luglio 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del «Gavi», con sede in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gavi»;

Visto il decreto 10 gennaio 2005 con il quale è stato confermato al citato Consorzio l'incarico di cui al predetto decreto ministeriale 6 luglio 2000;

Vista l'istanza, presentata con note del 30 novembre 2005 e del 10 maggio 2006 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 maggio 2006 sulla richiesta in questione;

Considerato, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C.G. «Gavi». le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela del «Gavi», con sede in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C.G. del vino «Gavi», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella

*Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela del «Gavi» D.O.C.G. l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela del «Gavi» D.O.C.G. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06363**

---

DECRETO 5 giugno 2006.

**Conferimento al Consorzio tutela vino DOC «San Severo», in San Severo, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 22 maggio 2003 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Vino DOC «San Severo», con sede legale in San Severo (Foggia), via Angelo Fraccacreta n. 3, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata;

Vista l'istanza, presentata in data 8 febbraio 2006 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 maggio 2006 sulla richiesta in questione;

Considerato, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C. «San Severo», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio Tutela Vino DOC «San Severo», con sede legale in San Severo (Foggia), via Angelo Fraccacreta n. 3, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio Tutela Vino DOC «San Severo» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Tutela Vino DOC «San Severo» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06364**

DECRETO 5 giugno 2006.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC «Cortona», in Cortona, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2002 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini DOC «Cortona», con sede in Cortona (Arezzo), presso Cortona Sviluppo S.p.a., via Guelfa, 40, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 22 maggio 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 aprile 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 aprile 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 5 aprile 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 aprile 2002, al Consorzio tutela vini DOC «Cortona», con sede in Cortona (Arezzo), presso Cortona Sviluppo S.p.a., via Guelfa, 40, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini DOC «Cortona» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06365**

DECRETO 4 luglio 2006.

**Autorizzazione all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione «Casatella Trevigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 26 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 139 del 16 giugno 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Casatella Trevigiana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 3 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 89 del 15 aprile 2006, recante modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Casatella Trevigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti

agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto, dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio «Casatella Trevigiana», con sede in Fontane di Villorba (Treviso), viale Mazzini n. 2, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Casatella Trevigiana», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Casatella Trevigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 maggio 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Casatella Trevigiana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Casatella Trevigiana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 26 maggio 2004.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Casatella Trevigiana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni

Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Casatella Trevigiana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Casatella Trevigiana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06360**

DECRETO 4 luglio 2006.

**Designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 ottobre 2005.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 12 ottobre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge Comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, con sede in Firenze, via Orcagna n. 70 - Firenze;

Considerato che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», allo schema *tipo* e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze con sede in Firenze, via Orcagna n. 70 - Firenze, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 12 ottobre 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 12 ottobre 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06361**

---

DECRETO 4 luglio 2006.

**Autorizzazione al laboratorio Istituto di ricerche agrindustria Srl, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente ad alcune delle prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare l'art. 3 concernente il possesso dei requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN 45001, sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel novembre 2000;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 19 giugno 2006 dal laboratorio Istituto di Ricerche Agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Istituto di Ricerche Agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, nella persona del responsabile dott. Cesare Angeli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

ALLEGATO

| **Denominazione della prova** | **Norma / metodo** |
|---|---|
| acidi organici: Acido citrico, Acido tartarico, Acido malico, Acido lattico, Acido formico, Acido acetico, Acido propionico, Acido butirrico | OIV MA-F-AS-313-05-ACIORG 2005 |
| Acidità fissa | DM 12/03/1986 Met III Parte analisi degli agri di vino GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 |
| Acidità fissa | Reg. CEE 2676/1990 allegato 15 + OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2005 |
| Acidità totale | DM 12/03/1986 Met II Parte analisi degli agri di vino GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 |
| Acidità totale | Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 + OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2005 |
| Acidità volatile | DM 12/03/1986 Met IV Parte analisi degli agri di vino GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 |
| Acidità volatile | Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 + OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2005 |
| Acido sorbico | V38 Rev. 8 2003 |
| Alcalinità nelle ceneri | Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 10 OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2005 |
| Alcol metilico | OIV MA-F-AS312-03-METHAN pto 2 2005 |
| Alcole svolto e da svolgere | V7 Rev. 8 2003 |
| alcoli superiori, acetaldeide ed acetato di etile: Acetaldeide, alcool isopropilico, alcool n-propilico, alcool sec-butilico, acetato di etile, alcool isobutilico, alcool n-butilico, alcool isoamilico, alcool n-amilico | AOAC Official methods 17° ed (2000) Metodo 968.09 |
| Anidride solforosa | OENO 63/2000 |
| Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale | Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 + Met 2 OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2005 |
| Calcio | Reg. CEE 2676/1990 allegato 29 + OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2005 |
| Caratteristiche cromatiche (densità ottica) | Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 + OIV MA-F-AS2-07-CARCHR 2005 |

| | |
|---|---|
| Ceneri | OENO 58/2000 |
| Ceneri | Reg. CEE 2676/1990 allegato 9 + OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2005 |
| Cloruri | AOAC 966.10 ed 17th 2000 |
| Densità relativa a 20/20° C | DM 12/03/1986 Met VI Parte analisi degli agri di vino GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 + Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 1 Metodo usuale 5.2 |
| Densità relativa a 20/20° C | Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 Metodo usuale 5.2 + OIV MA-F-AS2-01-MASVOL pto 5.2 2005 |
| Determinazione dell'ocratossina A | Resolution OENO 16/2001 |
| Dietilenglicole | DM n° 12 30/12/1986 Met LV GU n° 33 10/02/1987 |
| Estratto secco totale | DM 12/03/1986 Met VI Parte analisi degli agri di vino GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 |
| Estratto secco totale | V12 Rev 10 2003 |
| Estratto secco totale, estratto secco dedotti gli zuccheri | Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + OIV MA-F-AS2-1-03-EXTSEC 2005 |
| Ferro | OENO 66/2000 |
| Ferro | Reg. CEE 2676/1990 allegato 30 pto 2 + OIV MA-F-AS322-05-FER pto 2 2005 |
| Glicerina | AOAC 991.46 ed 17th 2000 |
| Indice di Folin Ciocalteu | Reg. CEE 2676/1990 allegato 41 + OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2005 |
| Lieviti, muffe | OIV MA-F-AS4-01-ANMICR pto 3.12 2005 |
| Magnesio | Reg. CEE 2676/1990 allegato 28 + OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2005 |
| Nitrati | DM 12/03/1986 Met XIX Parte analisi dei mosti e dei vini GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 |
| pH | Reg. CEE 2676/1990 allegato 24 + OIV MA-F-AS313-15-PH 2005 |
| Piombo | OENO 68/2000 |
| Piombo | Reg. CEE 2676/1990 allegato 35 + OIV MA-F-AS322-11-PLOMB 2005 |
| Potassio | Reg. CEE 2676/1990 allegato 27 pto 2 + OIV MA-F-AS322-02-POTASS pto 2 2005 |

| | |
|---|---|
| Pressione | Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 + Reg CE 1293/2005 + OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR pto 3 2005 |
| Prolina | DM 12/03/1986 Met XXVII Parte analisi dei mosti e dei vini GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 |
| Rame | OENO 64/2000 |
| Rame | Reg. CEE 2676/1990 allegato 31 + OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2005 |
| Residui di carbammati: Aldicarb; Carbaril; Carbofuran; Ethionfencarb; Metomil; Propoxur; Pirimicarb; Metiocarb | F11 Rev 3 2001 |
| Residui di carbammato di etile | Reg. CEE 2676/1990 allegato 44 |
| Residui di ditiocarbammati | F12 Rev 3 2001 |
| Residui di fitofarmaci diserbanti (mix9): Alaclor; Benzoilprop-etile; Cloridazon; Difenamide; Dinitrammide; Flamprop-isopropile; Metolaclor; Oxadiazon; Pendimetalin; Propizammide; Trifluralin | F4 Rev 8 2001 |
| Residui di fitofarmaci diserbanti tiocarbammati (mix 11): Butillate; ETPC; Molinate; Sulfallate; Triallate | F5 Rev 8 2001 |
| Residui di fitofarmaci fungicidi (mix 14): Etossichina; Difenilammina | F7 Rev 9 2001 |
| Residui di fitofarmaci fungicidi, acaricidi, insetticidi Fungicidi, Acaricidi, Insetticidi (mix 10): Metalaxil; Fentoato; Bupirimate; Oxadixil; Benalaxil; Amitras; Pirazofos; Bitertanolo Fungicidi (mix 17): Triadimefon; Penconazolo; Triadimenol; Imazalil; Propiconazolo; Fenarimol | F6 Rev 8 2001 |
| Residui di fitofarmaci organoclorurati Fungicidi, Piretroidi (mix 1): Procimidone; Vinclorozil; Captafol; Captano; Clortalonil; Folpet; Dicloufanide; Iprodione; Ciflutrin; Deltametrina; Flucitrinate; Fluvalinate Fungicidi, Piretroidi, Acaricidi (mix 2): Fenson; Clorfenson; Bromopropilato; Fenpropatin; Tetradifon; Permetrina; Cipermetrina; Fenvalerate; Clozolinate Insetticidi organoclorurati (mix 3): Eptaclor; Aldrin; Dieldrin; Pertane; Endrin; b-Endosulfan; Endosulfan solfato; Metossicloro; Tetradifon | F1 Rev 9 2001 |
| Insetticidi organoclorurati (mix 4):a-HCH; b-HCH; Esaclorobenzolo; Lindano; d-HCH; O-P-DDE; Endosulfan; P-P-DDE; O-P-DDD; P-P-DDD; O-P-DDT; P-P-DDT | |

| | |
|---|---|
| Residui di fitofarmaci regolatori di crescita: Diflubenzuron; Teflubenzuron; Triflumuron; Propargite; Tebufenozoide; Benzossimato; Hexitiazox | F10 Rev 8 2001 |
| Residui di fitofarmaci triazinici (mix 7): Ametrina; Atrazina; Cinazina; Desmetrina; Metribuzin; Prometrina; Propazina; Simazina; Terbumetron; Terbutilazina; Terbutrina | F3 Rev 8 2001 |
| Residui di fungicidi benzimidazolici (mix 16): Benomil; Carbendazim; Tiabendazolo; Tiofanato di metile | F9 Rev 9 2001 |
| Residui di metilisotiocianato | V37 rev.1 2003 |
| Residui organofosforati Insetticidi organofosforati (mix 5): Diclorvos; Clormephos; Eptenofos; Tionazin; Sulfotep; Diazinone; Dimetoato; Clorpirifos metile; Fosfamidone; Fenclorfos; Pirimiphos metile; Pirimiphos etile; Fenthion; Bromophos metile; Isofenfos; Quinalfos; Tetraclorvinphos; Profenfos; Etion; Piridafention; Phosalone Insetticidi organofosforati (mix 6): Mevinphos; Etoprophos; Timet; Fonofos; Disulfoton; Pirimor (Pirimicarb); Parathion metile; Paraoxon; Parathion etile; Fenitrothion; Malathion; Clorpiriphos etile; Bromophos etile; Clorfenvinphos; Fenamiphos; Metidathion; Carbofenothion; Triazofos Insetticidi organofosforati (mix 13): Acephate; Metamidophos | F2 Rev 8 2001 |
| Saccarosio: metodo di ricerca e determinazione per cromatografia liquida ad alta risoluzione | Reg. CEE 2676/1990 allegato 6 + OIV MA-F-AS311-03-SACCHA pto 3 2005 |
| Sodio | Reg. CEE 2676/1990 allegato 26 pto 2 + OIV MA-F-AS322-03-SODIUM pto 2 2005 |
| Solfati | AOAC 955.26 ed 17th 2000 |
| Titolo alcolometrico volumico | DM 12/03/1986 Met V Parte analisi degli agri di vino GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 |
| Titolo alcolometrico volumico | Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg CE 128/2004 allegato 4bis + OIV MA-F-AS312- |
| | 01-TAVPYC pto 5.2 2005 Resolution OENO 24 2003 |
| Zinco | OENO 65/2000 |
| Zinco | Reg CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 34 OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2005 |
| Zuccheri riduttori | V5 Rev.10 2003 |

**06A06362**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari - Variazione di apertura pomeridiana al pubblico per il periodo estivo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Accerta ed autorizza

La chiusura pomeridiana del pubblico registro automobilistico di Sassari dal 3 luglio al 15 settembre 2006 come da nota dell'A.C.I. n. 654 del 27 giugno 2006 e previo nulla osta rilasciato dalla Procura Generale della Repubblica di Sassari in data 27 giugno 2006 protocollo n. 1208/14/4.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto è motivata dal minor afflusso degli utenti che si registra durante le ore pomeridiane nel periodo estivo e dalle esigenze di organizzare il personale presente, considerate le assenze per ferie ordinarie, alla copertura delle attività connesse al presidio sportello telematico dell'automobilista ed all'aggiornamento costante delle procedure di lavorazione P.R.A.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni;

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Cagliari, 29 giugno 2006

*Il direttore regionale:* MONTONE

**06A06483**

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 23 giugno 2006 a seguito di assemblea da parte del personale.

*Motivazioni.*

L'ufficio del pubblico registro di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno a seguito di assemblea indetta dal personale; pertanto, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota del 26 giugno 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T.. dell'ARIET e dell'IPI.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni;

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Cagliari, 29 giugno 2006

*Il direttore regionale:* MONTONE

**06A06484**

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente.

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 23 giugno 2006, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

*Motivazioni:*

L'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti, a causa della partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle OO.SS. è stato chiuso al pubblico il giorno 23 giugno 2006, dalle ore 10,30 alle ore 12,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4598/APC/06 (14.4) del 27 giugno 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi:*

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 3 luglio 2006

*Il direttore regionale:* GIAMMARINO

**06A06485**

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate.

Dispone:

È accertato, per il giorno 23 giugno 2006, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea del personale.

*Motivazioni.*

La Procura Generale della Repubblica di Ancona, con nota 20 maggio 2006 prot. 1346/U/AffGen/06 ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 23 giugno 2006, dalle ore 10 alle ore 12, a causa di assemblea sindacale del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Ancona con nota n. 1038 del 26 luglio 2006, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 3 luglio 2006

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**06A06486**

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate.

Dispone:

È accertato, per il giorno 16 giugno 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa di assemblea sindacale del personale.

*Motivazioni.*

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 20 maggio 2006 prot. 1345/U/AffGen/06 ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata avvenuta nella giornata del 16 giugno 2006 a causa di assemblea sindacale del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Macerata con nota 1299 del 3 luglio 2006, ha ribadito il verificarsi dell'evento segnalato.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 3 luglio 2006

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**06A06487**

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DELIBERAZIONE 12 luglio 2006.

**Approvazione del conto finanziario relativo all'anno 2005.** (Deliberazione n. 41).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Vista la legge 27 aprile 1982 n. 186 ed in particolare l'art. 53-*bis*;

Visto l'art. 9 del regolamento di autonomia finanziaria e contabile, approvato dal Consiglio di Presidenza nelle sedute del 17 gennaio e del 28 febbraio 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2003, n. 89;

Vista la realzione illustrativa del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 27 giugno 2006;

Vista la proposta favorevole della III Commissione permanente in data 27 giugno 2006;

Delibera:

di approvare il conto finanziario per l'anno 2005 secondo le allegate tabelle, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 12 luglio 2006

*Il Presidente:* DE ROBERTO

*Il segretario:* RICCIO

---

*Relazione illustrativa al conto finanziario dell'anno 2005.*

*Premessa*

La gestione finanziaria dell'anno 2005 ha risentito in maniera evidente della manovra correttiva dell'andamento della finanza pubblica approvata con il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 165, volta al mantenimento degli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 2005.

Le riduzioni alle autorizzazioni di spesa hanno interessato anche il Consiglio di Stato il cui fondo iscritto al capitolo 2170 del bilancio del Ministero economia e finanze, è stato ridotto di € 2.250.000,00 pari a circa il 1,40% dell'intero stanziamento come riportato dall'allegata tabella pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 20005.

In fase di accertamento la suddetta riduzione è risultata invece pari ad € 2.253.794,00 in quanto il calcolo è stato effettuato in percentuale sullo stanziamento.

Si procede, ora, ad analizzare brevemente le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario elaborato da questo Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria ai sensi dell'art. 9, primo comma, del Regolamento di autonomia finanziaria deliberato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003.

*Entrata*

Le entrate previste inizialmente in € 168.329.107,90 hanno avuto, nel corso dell'esercizio un incremento pari ad € 3.834.324,56 determinato dalle seguenti variazioni:

| | |
|---|---|
| Fondo funzionamento Consiglio di Stato e TT.AA.RR. | + 7.749.952,94. |
| Entrate eventuali e diverse | + 30.500,00 |
| Minore accertamento avanzo di amministrazione definitivo | - 3.946.128,38 |
| TOTALE VARIAZIONI ANNO 2005 | + 3.834.324,56 |

Le entrate definitive ammontano, pertanto, ad € 172.163.432,46. Esse risultano accertate per € 164.465.554,80 e riscosse per € 164.365.554,80 a cui occorre aggiungere l'importo dell'avanzo di amministrazione 2004 utilizzato per € 7.697.877,66. Si registra un residuo attivo da riscuotere di € 100.000,00 dovuto al mancato adeguamento dello stanziamento di cassa del citato cap. 2170 nel provvedimento assestamento del bilancio dello Stato dell'anno 2005.

Il suddetto fondo previsto per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. (€ 160.740.206,00) presenta un decremento del 2,55% rispetto alla somma accertata allo stesso titolo nell'anno 2004 (€ 164.854.765,00), anche per effetto della riduzione dello stanziamento iniziale apportato al bilancio di previsione 2005 iscritto per € 152.994.000,00.

Pertanto le entrate del bilancio autonomo della giustizia amministrativa per l'anno 2005 (€ 164.465.554,80) evidenziano una diminuzione complessiva del 2,16% in relazione ai dati del consuntivo 2004 (€ 168.028.088,26).

*Spesa*

Competenza

Per rispettare i vincoli posti dalla riduzione delle risorse finanziarie a disposizione del Consiglio di Stato per il proprio funzionamento le voci di spese previste inizialmente nel bilancio autonomo presentavano drastici abbattimenti soprattutto in relazione delle spese per l'informatica e per l'acquisizione dei beni e servizi.

Il quadro complessivo dell'impiego delle risorse relativo al funzionamento dell'Istituto pone in risalto l'assoluta prevalenza delle competenze e degli oneri relativi al personale rispetto alle altre voci di spesa.

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio. Le variazioni alle poste iniziali, riassunte nell'apposito allegato *c)*, sono costituite, oltre che dalle corrispondenti assegnazioni ai capitoli interessati dalle variazioni di entrata di cui si è già detto, da prelevamenti dal fondo di riserva per un importo complessivo di euro 821.333,23 e da alcuni storni tra i vari capitoli di bilancio.

Il fondo di riserva (cap. 1283), inizialmente dotato di euro 169.387,57, è stato nel corso dell'anno utilizzato per euro 161.169,48 determinando a chiusura di esercizio una differenza di euro 8.218,09.

Le somme impegnate ammontano a euro 168.825.630,17, pari al 98,39 per cento delle somme stanziate, che è superiore alla corrispondente percentuale (95,34%) rilevata per il 2004. La differenza di euro 3.337.807,20, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, costituisce le economie di bilancio realizzate nel corso dell'esercizio.

Della predetta somma di euro 168.825.630,17, sono stati pagati euro 160.253.260,13, per cui rimangono da pagare euro 8.572.365,13, pari a circa il 5,72%.

Il totale complessivo delle spese (168.825.630,17) evidenzia un leggero decremento dello 0,30% rispetto alle corrispondenti spese dell'esercizio 2004 (€ 169.345.367,56).

Le spese per l'acquisto dei beni e servizi (€ 28.078.807,92) presentano una diminuzione del 2% circa rispetto alle stesse spese a consuntivo dell'anno 2004 (€ 28.652.922,49).

Il dato deriva dalla decurtazione della generalità degli stanziamenti già in fase di previsione determinato dal generale contenimento delle spese (canoni, consumi energetici, telefonici, servizi di pulizia, ecc.).

Per le spese di manutenzione del sistema informativo iscritte al cap. 1273 per € 3.430.000,00 la diminuzione di € 866.426,10, pari al 25% delle previsioni definitive del 2004, è dovuta al rinvio di alcuni programmi già preventivati.

Le spese in conto capitale sostenute per € 754.146,44 evidenziano una netta diminuzione in relazione alle analoghe spese effettuate nel decorso esercizio pari a € 2.396.201,41.

In particolare per le spese di acquisto di beni mobili ed attrezzature il decremento è dovuto al notevole ridimensionamento, pari al 60% circa, dello stanziamento iniziale iscritto per € 651.840,19 inferiore di € 394.661,46 rispetto al 2004.

Le spese iscritte al cap. 4250 per € 728.000,00 finalizzate allo sviluppo del sistema informativo sono state previste per un importo notevolmente inferiore (circa il 34%) rispetto a € 981.302,31 previste nell'anno precedente con il rinvio anche in questo caso di alcuni progetti per il completamento del programma informatico.

Le decurtazioni sopradescritte, determinate dalla manovra correttiva segnalata nelle premesse, hanno consentito solo in parte di sostenere le iniziative programmate nel bilancio per l'anno 2005 in quei settori individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Inoltre le disponibilità in bilancio degli stanziamenti dei capitoli di consumi intermedi risultano quasi completamente impegnate ed integralmente utilizzate per il pagamento di tale tipologia di spesa.

*Residui*

I residui passivi provenienti dalla passata gestione ammontavano ad euro 18.416.515,81. Nel corso dell'esercizio sono state disimpegnate somme per euro 1.844.790,15 di cui € 1.445.177,03 si riferiscono ad impegni perenti eliminati dal bilancio ai sensi dell'art. 18, comma 4, del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed iscritti in apposito elenco allegato *d)*.

La parte rimanente è stata pagata per euro 12.225.261,26, per cui sono rinviati all'esercizio successivo euro 4.346.464,25. Essi riguardano in massima parte le spese in conto capitale e dell'informatica di servizio per le quali, com'è noto, è più lungo l'iter delle procedure di spesa. Si è comunque in presenza di una percentuale di smaltimento dei residui del 50,64 per cento circa, al di sotto della corrispondente percentuale (59%) dello scorso esercizio.

Aggiungendo a detto importo quello dei residui provenienti dalla competenza (euro 8.572.365,13), si ha una somma complessiva di euro 12.918.829,38 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2005. Parte di essi, per un importo di euro 2.429.369,26 è costituita da somme conservate in bilancio in assenza di impegni formali, in applicazione delle vigenti norme di contabilità. Il capitolo interessato è quello concernente il fondo unico di amministrazione (cap. 1262 - euro 2.429.369,26).

*Gestione di competenza situazione amministrativa di cassa*

La gestione dei flussi finanziari dell'anno 2005 presenta un disavanzo di esercizio di euro 4.360.075,37 risultante dalla differenza fra le entrate accertate per euro 164.465.554,80 e gli impegni di spesa per euro 168.825.630,17.

A copertura del differenziale negativo tra il fabbisogno e le risorse disponibili in bilancio è stato utilizzato parte dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2004.

Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di euro 11.108.729,81 come riportato nel relativo prospetto allegato *b)*.

Si aggiunge, inoltre, che una quota di avanzo di amministrazione dell'anno 2002 pari a euro 5.570.138,32 risulta indisponibile agli effetti del decreto «taglia spese» del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002, pertanto l'avanzo disponibile si riduce a euro 5.538.591,49.

Infine, la consistenza di cassa al 31 dicembre 2005 risulta commisurata a euro 23.927.559,16.

Il decremento della disponibilità è da ascrivere all'andamento verificatosi nel 2005 tra le riscossioni ed i pagamenti come risulta dall'allegato *a)*.

*Allegati*

Al conto finanziario testè illustrato sono allegati, come previsto dall'art. 7 del regolamento di amministrazione e contabilità, i prospetti concernenti:

*a)* il risultato finanziario della gestione del bilancio;

*b)* il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio;

*c)* le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno;

*d)* l'elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2005.

Viene, altresì, allegata la situazione riepilogativa della consistenza dei beni mobili in uso al 31 dicembre 2005 presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

ALLEGATO a)

## CONTO FINANZIARIO
## ANNO 2005

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE

| | | |
|---|---|---|
| FONDO ESISTENTE ALL'1.1.2005 | + | 51.381.571,26 |
| SOMME AFFLUITE IN TESORERIA | + | 164.144.370,85 |
| SOMME RIMESSE ALLA BANCA D'ITALIA | - | 160.156.194,76 |
| FONDO ESISTENTE AL 31.12.2005 | + | 55.369.747,39 |
| SOMME ANCORA DA VERSARE ALLA BANCA D'ITALIA PER PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA FINO AL 31.12.2005 (Dicembre) | - | 32.581.893,73 |
| SOMMA GIACENTE SUL C/C DI TESORERIA N. 22331 | + | 22.787.853,60 |
| SOMMA GIACENTE SUL C/C POSTALE N. 37142015 DA VERSARE SUL C/C DI TESORERIA | + | 1.139.705,56 |
| **CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2005** | **+** | **23.927.559,16** |

ALLEGATO b)

**CONTO FINANZIARIO**
**ANNO 2005**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|---|---|
| CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO | | + 31.940.525,75 |
| RISCOSSIONI | | |
| IN CONTO COMPETENZA | 164.365.554,80 | |
| IN CONTO RESIDUI | 100.000,00 | |
| | | + 164.465.554,80 |
| PAGAMENTI | | |
| IN CONTO COMPETENZA | 160.253.260,13 | |
| IN CONTO RESIDUI | 12.225.261,26 | |
| | | - 172.478.521,39 |
| CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO | | **+ 23.927.559,16** |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | - | |
| DELL'ESERCIZIO | 100.000,00 | |
| | | + 100.000,00 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 4.346.464,25 | |
| DELL'ESERCIZIO | 8.572.365,13 | |
| | | - 12.918.829,38 |
| **AVANZO(+) O DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE** | | **+ 11.108.729,81** |
| **QUOTA VINCOLATA AVANZO ESERCIZIO 2002** | | **- 5.570.138,32** |
| ***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2005 DISPONIBILE*** | | ***+ 5.538.591,49*** |

ALLEGATO c)

**CONTO FINANZIARIO**
**ANNO 2005**

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

| DATA D.S.G. | TIPO VARIAZ. | APP. CONS. PRESIDENZA | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|
| 09.3.2005 | Storno | 11.3.2005 | 106.800,00 |
| 09.3.2005 | Pr.fondo riserva | 11.3.2005 | 39.634,33 |
| 16.3.2005 | Storno | 21.3.2005 | 87.633,07 |
| 15.6.2005 | Storno | 16.6.2005 | 5.000.000,00 |
| 22.9.2005 | Storno | 23.9.2005 | 2.750.000,00 |
| 17.11.2005 | Storno | 18.11.2005 | 30.500,00 |
| 17.11.2005 | Storno | 18.11.2005 | 350.299,53 |
| 17.11.2005 | Pr.fondo riserva | 18.11.2005 | 670.672,45 |
| 17.11.2005 | Storno | 18.11.2005 | 22.800,00 |
| 30.11.2005 | Storno | 01.12.2005 | 75.144,82 |
| 30.11.2005 | Pr.fondo riserva | 01.12.2005 | 111.026,45 |

ALLEGATO d)

**RG-11-SP-MR72** **IMPEGNI PERENTI** **DATA 03.04.2006**

0970-CONSIGLIO DI STATO
197-CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

| CAP | P.G. | EPR | ESERCIZIO | UFFICIO | NR GIUST | PROGR CI | DATI ANAGRAFICI | PROTOCOLLO | IMP. LETT.C | IMP. LETT. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | 01 | 2002 | 2002 | 197/ / | 0000395 | 001 | UNISYS ITALIA SPA<br>CONTRATTO POS.13 (SW APPL.PERS.) (SERVIZI COMPLEMENTARI) | data 20.12.2001<br>numero 0000000 | 34.542,17 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTALE PIANO | 34.542,17 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 34.542,17 | 0,00 |
| 3301 | 01 | 2002 | 2002 | 197/ / | 0002919 | 001 | DI CLAUDIO BARBARA<br>PERIZIA N.46 DEL 21.12.02 | data 10.12.2002<br>numero 0000000 | 728,90 | 0,00 |
| | | | 2002 | 197/ / | 0002920 | 001 | CENTRO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE BARBABIANCA SRL<br>PERIZIA N 51 DEL 26.10.2002 | data 10.12.2002<br>numero 0000000 | 175,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTALE PIANO | 904,65 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 904,65 | 0,00 |
| 3305 | 01 | 2002 | 2002 | 197/ / | 0002749 | 001 | ATI BORINI COSTRUZ. SPA - BANDETTINI COSTR.SRL<br>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZ. A PALAZZO SPADA | data 08.10.2002<br>numero 0000000 | 1.166.940,44 | 0,00 |
| | | 2003 | 2003 | 197/0010/0001 | 0001330 | 001 | DA. MO. S.R.L.<br>SISTEMAZIONE CAPANNONE VIA MONTI DELLA FARNESINA | data 27.11.2003<br>numero 0000088 | 964,09 | 0,00 |
| | | | 2003 | 197/0010/0001 | 0001564 | 001 | I.G.I.T. S.P.A.<br>ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO | data 31.12.2003<br>numero 0000005 | 241.825,68 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTALE PIANO | 1.409.730,21 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.409.730,21 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RAGIONERIA | 1.445.177,03 | 0,00 |

# CONSISTENZA DEI BENI MOBILI IN USO AL 31 DICEMBRE 2005

**CONSIGLIO DI STATO**

| CATEGORIA | CONSISTENZA 1.1.2005 | AUMENTI 1.1.-31.12.2005 | DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2005 | CONSISTENZA 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|
| I | 10.081.764,19 | 4.829.422,78 | 12.279.344,97 | 2.631.842,00 |
| II | 741.133,63 | 48.504,73 | - | 789.638,36 |
| VI | 55.722,42 | 35.913,20 | 89.124,50 | 2.511,12 |
| TOTALE | 10.878.620,24 | 4.913.840,71 | 12.368.469,47 | 3.423.991,48 |

**Tribunali Amministrativi Regionali**

| CATEGORIA | CONSISTENZA 1.1.2005 | AUMENTI 1.1.-31.12.2005 | DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2005 | CONSISTENZA 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|
| I | 17.586.378,28 | 1.738.195,70 | 2.680.429,13 | 16.644.144,85 |
| II | 3.251.452,30 | 583.808,39 | 456.162,13 | 3.379.098,56 |
| VI | 84.982,99 | 5.965,08 | 11.930,16 | 79.017,91 |
| TOTALE | 20.922.813,57 | 2.327.969,17 | 3.148.521,42 | 20.102.261,32 |

**NEL COMPLESSO**

**CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.**

| CATEGORIA | CONSISTENZA 1.1.2005 | AUMENTI 1.1.-31.12.2005 | DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2005 | CONSISTENZA 31.12.2005 |
|---|---|---|---|---|
| I | 27.668.142,47 | 6.567.618,48 | 14.959.774,10 | 19.275.986,85 |
| II | 3.992.585,93 | 632.313,12 | 456.162,13 | 4.168.736,92 |
| VI | 140.705,40 | 41.878,29 | 101.054,66 | 81.529,03 |
| TOTALE | 31.801.433,80 | 7.241.809,89 | 15.516.990,89 | 23.526.252,80 |



06A06557

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Gruppo CIT S.p.a.** (Deliberazione n. 160/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per a valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale viene destinata al finaziamento dei contratti di programma nel settore industriale e turistico la somma di 64.500.000 euro, derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;

Vista la nota n. 0010950 del 29 settembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma presentata dal Gruppo CIT S.p.a., concernente la realizzazione di iniziative nel settore del turismo nelle regioni Calabria, Sicilia e Puglia, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Considerate le caratteristiche qualitative delle iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate;

Considerato che la regione Calabria ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale, impegnadosi a un cofinanziamento del contratto per l'importo di 10.000.000 euro; che la regione Siciliana ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale, e si è impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 30% dei contributi pubblici giudicati ammissibili; che la regione Puglia ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale;

Considerato che il contratto di programma proposto dal Gruppo CIT S.p.a. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 35/2005;

Considerato che l'entità delle agevolazioni concesse in deroga all'applicazione della succitata riforma degli incentivi è relativa alla copertura di una determinata percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;

Considerata pertanto l'opportunità di rinviare ad una successiva determinazione di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle agevolazioni per la restante parte degli investimenti, da concedersi secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Gruppo CIT S.p.a. il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti, da realizzarsi nelle province di Cosenza, Catania e Brindisi, aree comprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 194.560.137 euro, sono relativi a n. 10 iniziative, così come risulta dalla nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.2. Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a 58.371.452 euro, corrispondenti al 30% del totale degli investimenti ammessi.

1.3. Le agevolazioni finanziarie, concesse in base all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato nella misura del 100% del massimale consentito per investimenti in aree obiettivo 1 (35% E.S.N. per le regioni Puglia e Sicilia; 50% E.S.N per la regione Calabria).

1.4. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate e riferite all'importo di 58.371.452 euro, è pari a 35.128.980 euro, di cui 22.940.000 euro a carico dello Stato, 10.000.000 euro a carico della regione Calabria e 2.188.980 euro a carico della regione Siciliana.

1.5. Per la restante quota degli investimenti ammessi, pari a 136.188.685 euro, sarà sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 35/2005, e successive modificazioni e integrazioni.

1.6. Il contributo di 35.128.980 euro sarà erogato in due annualità di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.7. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.8. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.9. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 527 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.10. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 22.940.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel citato decreto 30 settembre 2005 di cui alle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

*Il presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* MOLGORA

*Registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 271*



**CONTRATTO DI PROGRAMMA Gruppo CIT**

| Iniziative | Ubicazione | Investimento Ammesso | Investimento Agevolato (art.8 comma 3 D.L.35/05) | Agevolazione Concessa (art.8 comma 3 D.L.35/05) | | | Occupazione (U.L.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Onere Stato | Onere Regione | Totale Oneri | |
| **Regione Calabria** | | | | | | | |
| Hotel Baia degli Achei | Cassano alllo Ionio (CS) | 28.336.440 | 8.501.429 | 3.927.989 | 3.333.333 | 7.261.323 | 74,30 |
| Villaggio degli Stombi | Cassano alllo Ionio (CS) | 28.844.020 | 8.653.712 | 3.895.862 | 3.333.333 | 7.229.195 | 75,30 |
| Residence Eiano | Cassano alllo Ionio (CS) | 12.847.180 | 3.854.379 | 1.705.294 | 3.333.333 | 5.038.627 | 37,20 |
| Hotel Coscile | Cassano alllo Ionio (CS) | 17.203.572 | 5.161.373 | 2.222.080 | - | 2.222.080 | 66,30 |
| Residence Crathys | Cassano alllo Ionio (CS) | 18.746.905 | 5.624.400 | 2.464.695 | - | 2.464.695 | 47,70 |
| Cantieri navali | Cassano alllo Ionio (CS) | 7.422.121 | 2.226.766 | 986.996 | - | 986.996 | 10,00 |
| **Totale Regione Calabria** | | **113.400.238** | **34.022.059** | **15.202.916** | **10.000.000** | **25.202.916** | **310,80** |
| | | | | | | | |
| **Regione Sicilia** | | | | | | | |
| Villaggio Albergo Cala dei Normanni | Calatabiano (CT) | 13.465.880 | 4.040.000 | 1.471.168 | 729.660 | 2.200.828 | 75,30 |
| Hotel L'Approdo | Calatabiano (CT) | 24.330.890 | 7.299.694 | 2.296.422 | 729.660 | 3.026.082 | 66,30 |
| Residence I Casoni | Calatabiano (CT) | 14.290.129 | 4.287.289 | 1.340.034 | 729.660 | 2.069.694 | 37,20 |
| **Totale Regione Sicilia** | | **52.086.899** | **15.626.983** | **5.107.624** | **2.188.980** | **7.296.605** | **178,80** |
| | | | | | | | |
| **Regione Puglia** | | | | | | | |
| Hotel Borgo degli Ulivi | Carovigno (BR) | 29.073.000 | 8.722.410 | 2.629.460 | - | 2.629.460 | 36,99 |
| **Totale Regione Puglia** | | **29.073.000** | **8.722.410** | **2.629.460** | | **2.629.460** | **36,99** |
| **Totale complessivo** | | **194.560.137** | **58.371.452** | **22.940.000** | **12.188.980** | **35.128.980** | **527** |

**06A06560**

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

**Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Calabria - Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta - Centrale idroelettrica e condotta forzata - Opere a valle centrale idroelettrica - Opere di adduzione dall'invaso sul torrente Menta - Progetto preliminare.** (Deliberazione n. 154/2005).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. «legge obiettivo», e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, prevedendo la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (finanziaria per il 2004) e visti in particolare:

- il comma 128 che rifinanzia il FAS;
- il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, dispone che possa essere effettuata una diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, anche tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa;
- i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visti gli articoli 5, comma 1, e 8, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base ai quali questo Comitato finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Calabria, il «Completamento dello schema idrico sulla diga sul torrente Menta»;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla citata legge n. 350/2003 e successive modifiche e integrazioni, riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialità - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 per il rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, a copertura degli interventi inclusi nell'allegato elenco A secondo l'ordine di graduatoria, che comprende al punto 12 l'intervento «Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta: condotte di distribuzione e di potabilizzazione 3° lotto»;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2005) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto esecutivo del «Completamento dello schema idrico della diga sul Menta - 1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico», per un importo di 23.240.560,00 euro, assegnando alla regione Calabria un importo complessivo di 23.240.560,00 euro in termini di volume d'investimento e stabilendo altresì che il Piano economico finanziario riguardante i lotti successivi, dovrà tener conto dei rientri dell'intero schema idrico del Menta, compreso l'impianto idroelettrico;

Vista la delibera 29 luglio 2005 n. 98, la quale ha finalizzato le disponibilità residue ex delibera 21/2004 al finanziamento degli interventi collocati nelle posizioni successive alla undicesima dell'allegato *A* della suddetta delibera 21/2004, stabilendo, altresì, al punto 2.2, che la sottoposizione a questo Comitato avvenga entro il mese di ottobre 2005, a pena di perdita delle disponibilità finanziarie, e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità delle erogazioni;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota n. 510 del 26 ottobre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici della regione Calabria, la relazione istruttoria sul progetto preliminare «Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta - Centrale idroelettrica e condotta forzata - opere a valle della centrale idroelettrica - opere di adduzione dall'invaso sul torrente Menta», corredata del Piano economico finanziario relativo all'intero schema idrico del Menta, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, per la parte corrispondente alle opere di adduzione per l'importo di euro 79.654.657,76 IVA inclusa;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002;

Considerato che il «profilo di spesa» riportato, per l'intervento in questione, nel citato allegato *A* della delibera n. 21/2004 deve essere aggiornato al fine di consentire una adeguata applicazione della riserva premiale;

Tenuto conto che il profilo di spesa dell'intervento in questione è stato aggiornato, come risulta dall'istruttoria tecnica effettuata dall'UVER, acquisita ai fini della determinazione adottata nella seduta del 21 luglio 2005 dal Comitato tecnico interministeriale per l'accelerazione, ex delibera n. 21/2004, punto 2;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

*Prende atto*

1) delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

*sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

verranno realizzati in particolare:

una condotta forzata della lunghezza di 9.260 m, dei quali 440 m posati in galleria ed il resto posata in trincea. La condotta tutta in acciaio, avrà nel tratto in galleria un DN 1.400 con spessore di 7 mm, nel tratto

interrato sono previsti circa 6.000 m del DN 900 con di 8,8 mm e circa 2.800 m del DN 800 con spessore di 22,2 mm.

Tecnicamente è possibile anche una soluzione alternativa, con minore impatto ambientale e risparmio economico sugli espropri, che prevede, alla progressiva 8.374,70, un pozzo verticale del diametro interno di 2,00 m. ad altezza di circa 400 m., all'interno del quale inserire la condotta in acciaio del DN 800 inglobata in un getto di calcestruzzo di rivestimento. Al piede del pozzo la condotta prosegue per circa 700 m. posata in galleria;

una centrale idroelettrica che ospiterà una turbina Pelton a due getti, con portata massima di 2,5 metri cubi al secondo e potenza di 22,6 MW, con relativi quadri e servizi. Nel locale macchine sono previste le valvole dissipatrici che, attraverso un canale a pelo libero, scaricheranno in una vasca, dotata di uno sfioratore, dalla quale partirà la tubazione adduttrice fino al bacino di demodulazione. Per il collegamento alla rete elettrica è previsto di elevare la tensione di macchine alla tensione di rete mediante un trasformatore trifase della potenza di 25 MVA ed il collegamento sarà effettuato alla soprastante linea a 150 KV;

le opere di adduzione sono costituite da:

*a)* un serbatoio di demodulazione della capacità di 50.000 metri cubi, con la funzione di assicurare le erogazioni degli usi potabili;

*b)* un impianto di potabilizzazione, dimensionato per trattare una portata media di 1.200 l/sec., con a valle un serbatoio della capacità di 10.000 metri cubi per lo stoccaggio dell'acqua trattata;

*c)* la condotta di adduzione principale, che raggiunge un partitore dal quale si diramano altre due adduttrici principali: adduttrice nord, con serbatoio terminale a Villa San Giovanni, ed adduttrice sud fino ad un serbatoio al confine meridionale del comune di Reggio Calabria per complessivi 35 km. Dalle adduttrici principali si diramano le condotte di distribuzione, per complessivi 30 km, che alimentano alcuni serbatoi a servizio delle diverse zone del territorio. In proposito si prevede la costruzione di tre serbatoi nuovi oltre l'alimentazione di serbatoi già esistenti, con necessità per alcuni di lavori di ripristino.

Tutte le condotte sono previste in ghisa sferoidale con diametri variabili dal DN 1.400 al DN 400.

la Commissione speciale VIA in data 10 maggio 2005 ha espresso parere positivo con prescrizioni;

il Coordinamento provinciale di Reggio Calabria del Corpo forestale dello Stato ha espresso parere favorevole con nota 5930 del 24 settembre 2005;

il Ministero dei beni e le attività culturali - Soprintendenza di Cosenza ha espresso parere favorevole con nota 3265/P del 24 gennaio 2005;

il presidente della regione Calabria, acquisiti i pareri dei comuni di Reggio Calabria e di Campo Calabro interessati alle opere a valle della centrale idroelettrica, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

il presidente della regione Calabria, acquisiti i pareri dei comuni di Reggio Calabria e di Cardeto interessati alle opere della condotta forzata e della centrale idroelettrica, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

sono state censite le seguenti interferenze: Telecom, SCM, Anas, Enel Distribuzione, comuni di Reggio Calabria, Campo Calabro e Cardato e provincia di Reggio Calabria;

il Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria, con nota 1296 del 18 ottobre 2005, ha comunicato che nella seduta del 28 settembre 2005 il COTER ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione, senza prescrizioni;

*sotto l'aspetto attuativo:*

il soggetto aggiudicatore è individuato, con nota della regione Calabria n. 271 S.P. del 11 novembre 2002, nel Dipartimento 6º lavori pubblici ed acque - Gestione intergrata risorse idriche della stessa regione;

ai sensi della delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP J94E04000010001;

sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato 1;

*sotto l'aspetto finanziario:*

il costo complessivo dell'intervento proposto è di 100.194.245,28 euro (comprensivo di IVA), di cui 20.539.587,52 euro (comprensivo di IVA) per le opere della centrale idroelettrica e della condotta forzata e 79.654.657,76 euro (comprensivo di IVA) per le opere di adduzione;

la regione Calabria ha affidato la gestione e la realizzazione delle opere idriche di interesse regionale alla Sorical S.p.a.;

nel contesto della Convenzione regione-Sorical, ed in particolare della delibera di giunta regionale 91/2005 che ha approvato il Piano degli investimenti e corrispettivi - Primo programma 2005-2009, la quota a carico della Sorical, nell'ambito dello schema del Menta, corrisponde al costo di realizzazione della centrale idroelettrica e della condotta forzata, previsto nel Piano economico finanziario per l'importo di 20.539.587,52 euro;

la quota corrispondente alla realizzazione delle opere di adduzione a valle della centrale, pari a 79.654.657,76 euro, è stata prevista a carico della finanza pubblica;

la scheda di sintesi del piano economico-finanziario, allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur evidenziando per l'opera in argomento un «potenziale ritorno economico», rileva una scarsa redditività della gestione ed una limitata possibilità di attrarre finanziamenti privati;

2) delle considerazioni sui profili finanziari svolte dal Dipartimento politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale osserva che:

la richiesta di finanziamento non risulta esaurientemente definita per una valutazione soddisfacente della richiesta di finanziamento, reputando, pertanto, utile ed opportuna la redazione di un Piano economico-finanziario più articolato;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate, il progetto preliminare del «Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta», articolato in «Opere a valle della centrale idroelettrica» e «Condotta forzata e centrale idroelettrica», per un importo complessivo di 100.194.245,28 euro (comprensivo di IVA), di cui 20.539.587,52 euro (comprensivo di IVA) per le opere della condotta forzata e della centrale idroelettrica, a carico del soggetto aggiudicatore, e 79.654.657,76 euro (comprensivo di IVA) per le opere di adduzione a valle della centrale, a carico della finanza pubblica.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 100.194.245,28 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione definitiva e prescrizioni da attuare nelle fasi di realizzazione e di esercizio.

Le raccomandazioni citate al punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Concessione contributo*

2.1. Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene assegnato alla regione Calabria un contributo massimo di 79.654.657,76 euro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:

22.874.657,76 euro a valere sulle disponibilità relative al 2006;

56.780.000,00 euro a valere sulle disponibilità relative al 2007.

2.2. Il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato.

Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS verranno destinate da questo Comitato al finanziamento degli interventi inclusi nell'allegato 1 della delibera n. 98/2005 e con le modalità previste al punto 3 della medesima.

2.3. Il soggetto aggiudicatore, utilizzando lo schema analitico previsto dalla parte II dell'allegato alla propria delibera n. 11/2004, presenterà, in sede di approvazione del progetto definitivo, una versione aggiornata e più articolata del Piano economico - finanziario, che sarà valutato da questo Comitato per la conferma o la rideterminazione del contributo massimo di cui al punto 2.1.

2.4. Il termine massimo per l'approvazione del progetto definitivo, tenendo conto del tempo intercorso dalla presentazione della relazione dell'UVER citata in premessa, è fissato in 6 mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. Inoltre il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, tenendo conto del sopraindicato periodo temporale, è fissato in quattro mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione del progetto definitivo. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato.

2.5. Il contributo di cui al precedente punto 2.2 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, punto 1.1.4 della citata delibera n. 21/2004;

25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;

5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

3. *Clausole finali*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto preliminare dell'intervento «Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta - Centrale idroelettrica e condotta forzata — opere a valle della centrale idroelettrica — opere di adduzione dall'invaso sul torrente Menta» approvato con la presente delibera.

3.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il predetto Ministero assicurerà che il progetto definitivo includa, tra gli elementi informativi resi disponibili, lo sviluppo di un Piano economico-finanziario completo dell'iniziativa, redatto secondo i criteri metodologici e i prospetti di calcolo approvati da questo Comitato nella seduta del 27 maggio 2004, e riportati in allegato alla delibera CIPE n. 11/2004.

3.4. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.6. Ai fini dell'applicazione della riserva premiale, prevista dalla delibera n. 21/2004, il profilo di spesa viene aggiornato nel seguente modo:

2006: 21.000.000 euro;

2007: 20.000.000 euro.

3.7. Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette al Comitato tecnico ex punto 2 della delibera n. 21/2004 che semestralmente relaziona al CIPE ai sensi del punto 6.1 della delibera n. 98/2005.

3.8. Il CUP J94E04000010001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 2 dicembre 2005

*Il presidente:* TREMONTI

*Il segretario del CIPE:* MOLGORA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 323*

---

ALLEGATO 1
*Prescrizioni, raccomandazioni*

PROGETTO PRELIMINARE COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA IDRICO SULLA DIGA DEL TORRENTE MENTA - «OPERE A VALLE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA» E «CONDOTTA FORZATA E CENTRALE IDROELETTRICA»

PRESCRIZIONI.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI.

*In sede di redazione del progetto definitivo.*

1. Tutte le opere e gli interventi di mitigazione indicati nello studio d'impatto ambientale del 1999 e in tutte le successive integrazioni, dovranno essere formalizzati in maniera organica e scientificamente documentata, sotto forma di «Programma organico dettagliato» corredato dai progetti definitivi di tutte le opere previste; detta documentazione dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto definito «Opere di adduzione delle acque dell'invaso sul torrente Menta - secondo lotto - opere a valle della centrale idroelettrica». La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il proponente dovrà predisporre il Progetto generale di monitoraggio ambientale secondo le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA ed attuarlo immediatamente per le parti influenzate dalle opere già realizzate. Il Progetto generale di monitoraggio ambientale, unitamente ai primi esiti delle attività di monitoraggio ambientale già svolte, dovrà essere presentato con il progetto definitivo delle opere di secondo lotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Relativamente alla galleria di derivazione, già scavata, dovranno essere approfonditi coerentemente con il livello di progettazione delle opere di completamento, e previo apposito specifico studio idrogeologico, i seguenti aspetti: delimitazione delle aree interessate dalla modificazione del profilo delle falde; eventuali provvedimenti di compensazione, tutela e utilizzo delle acque provenienti dai drenaggi; tecniche di impermeabilizzazione della galleria. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Dovranno essere approfondite le valutazione d'incidenza per i SIC già individuati nello studio, incorporando gli esiti di questi ulteriori approfondimenti nella predisposizione del «Programma organico» di cui al *punto 1* del presente allegato prescrizioni, nella progettazione degli interventi di mitigazione, per le opere già realizzate, e nella progettazione definitiva delle opere da realizzarsi. In particolare dovranno approfondirsi gli aspetti relativi alle unità ecosistemiche, alle specie protette, alla frammentazione della continuità ecologica

ed alle modificazioni del microclima conseguenti alla formazione dell'invaso. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Il ripristino della vegetazione dovrà essere previsto, oltreché in base a quanto indicato nello studio d'impatto, in base ai seguenti criteri: rispettare la diversità biologica delle aree interessate; prevedere la produzione di materiale vivaistico di qualità presso vivai specializzati, che assicuri l'idoneità all'uso in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.) e il successo dell'impianto. In alternativa dovranno essere individuati eventuali siti per la raccolta di materiale di propagazione da utilizzare per produrre materiale vivaistico idoneo alle condizioni operative ed ecologiche locali. La verificà di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

6. Per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, fare ricorso prevalentemente a tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, servizio VIA, settembre 1997 e/o il «Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. Anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. La realizzazione degli interventi di ingegneria naturalistica destinati alla mitigazione degli impatti relativi al deposito dei materiali di scavo della galleria dovrà prevedere il mantenimento delle banchine (soluzione A); al fine di aumentare la stabilità del materiale, fatte salve le necessarie verifiche di ingegneria geotecnica, è necessario ridurre la pendenza delle scarpate dal 65-70% al 50% intervallando le stesse — ogni 8 metri di quota — con un gradone avente pendenza del 18-20% in modo da ridurre l'effetto artificiale della sistemazione. Si dovranno inoltre prevedere cunettoni in pietra e legname lungo la linea di massima pendenza dove convogliare i drenaggi superficiali a spina di pesce che dovranno essere realizzati ogni tre metri di dislivello, in modo da evitare fenomeni di ruscellamento ed erosione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Considerato il limitato apporto ricavabile delle previste prese sul Catacino e Vinazola, tenuto conto delle incertezze relative ai reali fabbisogni attuali e futuri del bacino d'utenza e tenuto ancora conto della risorsa idrica ricavabile dal drenaggio della galleria, si prescrive di non realizzare le succitate opere di presa, anche in relazione alla scarsa compatibilità ambientale dei manufatti da realizzare, ricadenti entro i confini del Parco. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

10. Nei livelli successivi di progettazione della condotta forzata e della centrale idroelettrica dovrà essere sviluppata, con il supporto delle opportune indagini geognostiche, anche la soluzione che preveda la realizzazione in galleria dell'ultimo tratto della condotta a forte pendenza, ed eventualmente anche della stessa centrale, dettagliando sia gli aspetti tecnico realizzativi che i corrispondenti scenari d'impatto ambientale. Dovranno inoltre essere approfonditi gli impatti delle opere di connessione alla rete elettrica esistente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territono.

11. Dovrà essere presentata a corredo del progetto definitivo la cartografica del mosaico degli strumenti urbanistici comunali aggiornato, allo scopo di armonizzare, per quanto possibile, il tracciato delle condotte, la collocazione delle opere, le modalità realizzative e le modalità di ripristino dei luoghi ai disposti degli strumenti urbanistici medesimi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. Dovranno essere dettagliate nel progetto definitivo le provvidenze adottate per l'inserimento delle opere nelle zone maggiormente soggette a fenomeni di erosione, frana, esondazione, etc. come segnalato nella documentazione di progetto e dello studio d'impatto e con riferimento a quanto indicato nella zonizzazione del PAI Calabria. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

13. Il progetto definitivo delle opere di secondo lotto «a valle della centrale idroelettrica» dovrà evidenziare la coerenza del cronoprogramma dei lavori con la tempistica vincolante inerente la realizzazione delle opere di utilizzazione idroelettrica, che condizionano la continuità idraulica del sistema e quindi la disponibilità della risorsa per le opere di secondo lotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

14. Il progetto definitivo delle opere di secondo lotto «a valle della centrale idroelettrica» dovrà indicare la soluzione definitiva per l'attraversamento della fiumara S. Agata, previo approfondimento dell'analisi delle due soluzioni, dettagliando sia gli aspetti tecnico realizzativi che i corrispondenti scenari d'impatto ambientale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

15. Il progetto definitivo delle opere di secondo lotto «a valle della centrale idroelettrica» dovrà contenere un'appropriata campagna di indagini geognostiche e prevedere in dettaglio, per ciascun tratto dei tracciato delle condotte, le modalità esecutive dei lavori e gli interventi di stabilizzazione attiva e passiva. In particolare dovrà sviluppare lo studio di un'alternativa di tracciato per l'attraversamento della zona cosiddetta Collina di Pentimele che non interferisca con i SIC e con le aree di potenziale instabilità geomorfologica dettagliando sia gli aspetti tecnico realizzativi che i corrispondenti scenari d'impatto ambientale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

16. Nell'esecuzione degli scavi in presenza di manufatti di tipo tradizionale (muretti a secco, etc.) dovrà essere prescritto in capitolato l'utilizzo di mezzi idonei di limitate dimensioni, l'eventuale accurato smontaggio del manufatto, con numerazione delle sue parti ed il suo riassemblaggio ad opera completata. Tale modalità operativa dovrà essere applicata sulla base delle indicazioni delle autorità competenti per la tutela dei beni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

17. Dovranno prevedersi durante l'esecuzione dei lavori tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare l'inquinamento di falde e corpi idrici con fanghi di perforazione o con sostanze disperse dalle attività di cantiere. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

18. Il progetto definitivo delle opere di secondo lotto «a valle della centrale idroelettrica» dovrà contenere un dettagliato programma di organizzazione delle attività di cantiere anche con specifico riguardo al traffico dei mezzi d'opera lungo la viabilità interessata e con definizione di tutti quegli aspetti (regolazione dei flussi, segnaletica, limiti di velocità, percorsi alternativi, etc.) atti a garantire il mantenimento di accettabili condizioni di transito autoveicolare lungo i tracciati interessati. Le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione, ed ai conseguenti condizionamenti delle attività di cantiere, dovranno trovare esplicita ed esaustiva menzione nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore della costruzione dell'opera (capitolato d'oneri, capitolato speciale d'appalto, etc.). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

19. Per quanto riguarda gli impatti all'atmosfera in fase di cantiere, nell'ambito del progetto definitivo dovranno svilupparsi stime previsionali mediante applicazione di modello di diffusione in atmosfera, allo scopo di individuare eventuali ricettori critici per i quali si configuri la necessità di appropriati interventi di mitigazione in fase di costruzione. Dovranno essere utilizzati i valori di transito autoveicolare previsti in base alla reale organizzazione dei cantieri. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

20. Dovranno predisporsi adeguati sistemi di raccolta e trattamento dei reflui provenienti dalle attività di cantiere. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai reflui provenienti dagli alloggiamenti del personale, dalle officine e dalle lavorazioni ed alla torbidità proveniente dal dilavamento di aree e piazzali. Questi sistemi dovranno essere correttamente individuati e dimensionati nella progettazione definitiva mentre apposite clausole di capitolato ne garantiranno il corretto esercizio in fase di costruzione e la adeguata dismissione al termine dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

21. Dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti affinché i tracciati delle condotte non interferiscano con i beni e gli impianti fondiari, privilegiando l'uso delle aree di confine e della viabilità aziendale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

22. Il progetto definitivo dovrà procedere al completo svolgimento della progettazione acustica delle opere di mitigazione prevedendo, principalmente per la fase di cantiere, l'attività da svolgersi secondo le vigenti normative. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

23. Il progetto definitivo dovrà procedere al completo svolgimento degli impatti relativi alle vibrazioni indotte sia in fase di costruzione che di esercizio, con particolare riferimento all'esercizio della centrale, ed alle attività di cantiere, soprattutto nelle vicinanze di emergenze architettoniche (ad esempio il «Complesso Basiliano») mediante individuazione/caratterizzazione dei ricettori sensibili nella fascia di potenziale disturbo e individuazione delle eventuali misure mitigatrici (adozione di appropriate tecniche di scavo, dispositivi di isolamento, etc.). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

24. Il progetto definitivo dovrà contenere un progetto di restauro, valorizzazione e separazione «visiva» dell'insediamento Basiliano, rinvenuto nella zona impianti, dai manufatti impiantistici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

25. Nel progetto definitivo si dovrà approfondire la descrizione delle interferenze e la stima degli impatti paesaggistici legati alla realizzazione ed alla futura presenza della centrale idroelettrica, zona impianti, viadotto di attraversamento della fiumara S. Agata, strada di servizio. Dovranno anche essere effettuate adeguate analisi di intervisibilità tra opere e punti di visuale sensibile, da cui far discendere gli interventi di mitigazione visiva (collocazione schermature vegetazionali o di vegetazione con funzione mimeticasi). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

26. Predisporre quanto necessario per adottare, entro la data di consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE n. 761/2001). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

27. Si dovranno redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

28. Sarà necessario eseguire un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria sul margine settenttrionale del pianoro di S. Giovanni, al fine di valutare se le opere possano o meno intercettare ruderi di interesse storico/architettonico. In particolare, per quanto attiene all'insediamento nell'area impianti del serbatoio di demodulazione e dell'impianto di potabilizzazione ubicati sul al disopra della fiumara S. Agata, si dovranno effettuare opportune verifiche congiunte con la Soprintendenze di settore competenti per territorio, propedeutiche alla fase di progettazione esecutiva, al fine di valutare opportuni interventi di mitigazione necessari a salvaguardare i ruderi del complesso basiliano di epoca altomedioevale di S.Maria di Trapezomata, anche in funzione di una futura valorizzazione dei medesimi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria.

*Nella fase di realizzazione delle opere.*

29. In fase di esecuzione dei lavori di scavo, relativamente alle località Bocale I e Bocale II, Fiumara di Lume, Quattronari, Macellara e Casa Ospedale, Croce Valanidi ed Oliveto, Condera, Botte, Feo, Gallico Superiore e S.ta Domenica, Musalà in Comune di Campo Calabro, si dovrà inviare di volta in volta alla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria avvisi preventivi circa la data d'inizio dei lavori medesimi, onde consentire il potenziamento dei tecnici della suddetta Soprintendenza al fine di poter sollecitamente intervenire nell'eventualità di ritrovamenti di interesse. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria.

*Nella fase di esercizio.*

30. La gestione delle opere facenti parte del sistema idrico, ed in particolare l'inizio delle operazioni di invaso del serbatoio, è subordinata all'avvenuta escuzione delle opere di mitigazione previste in progetto relativamente all'area della diga e dell'invaso. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

31. Le operazioni di gestione dovranno essere condotte nel rispetto delle risultanze emerse dal monitoraggio ambientale, soprattutto per quanto concerne il rilascio ecologico, le variazioni dei livelli nell'invaso e le modalità di controllo degli accessi alla pista circumlacuale i cui criteri di gestione dovranno comunque rispettare quanto già indicato nello studio d'impatto. In particolare, i valori del DMV indicati nello studio d'impatto dovranno essere: integralmente inseriti nei protocolli operativi del sistema idrico; sottoposti a misura in continuo; supportati da appositi campagne di monitoraggio sulle aste fluviali interessate da compiersi secondo le moderne metodologie dei microhabitat o equivalenti e da specificare nel Progetto di monitoraggio ambientale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

32. Dovranno essere in particolare monitorate le sponde del lago, soprattutto in occasione di manovre di svaso rapido, e predisposti adeguati accorgimenti per il contenimento degli eventuali smottamenti localizzati, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

33. Dovranno essere in particolare monitorati gli eventuali fenomeni erosivi a carico del T. Amendolea in relazione alla diminuzione del trasporto solido determinata dall'entrata in esercizio del serbatoio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

RACCOMANDAZIONI.

RACCOMANDAZIONI AMBIENTALI.

*Nella fase di esercizio.*

34. Si raccomanda di assicurarsi che il realizzatore dell'infrastrutture possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la data di consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS).

**06A06561**

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Costa d'Oro - II aggiornamento.** (Deliberazione n. 17/2006).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriate degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche, introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2003), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive alla stipula del contratto di programma con il Consorzio Costa d'Oro, per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico da realizzarsi nella provincia di Matera (Policoro, Pisticci, Scanzano Jonico e Nova Siri) area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Sono ammessi investimenti per 92.672.900 euro, agevotazioni finanziarie pari a 51.721.280 euro e nuova occupazione pari a n. 191 U.L.A. Il termine per la realizzazione degli investimenti è fissato al 2005, ed è previsto un vincolo di dieci anni per tutte le strutture ammesse ad agevolazione;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2005), con la quale è stato rimodulato l'intero contratto di programma di cui sopra, portando gli investimenti totali a 93.620.910 euro e rideterminando l'onere a carico dello Stato in 51.644.640 euro;

Vista la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle attività produttive propone una nuova rimodulazione dell'intero contratto di programma di cui sopra, che comporta una diminuzione

dell'onere a carico dello Stato pari a 875.340 euro e lo slittamento del termine per la realizzazione degli investimenti al 31 luglio 2007;

Tenuto conto che il Ministero delle attività produttive ha evidenziato che, pur con le modifiche descritte, il contratto di programma aggiornato ha mantenuto nel suo complesso le caratteristiche di organicità e funzionalità;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma Consorzio Costa d'Oro.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 93.621.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie è rideterminato in 50.769.300 euro, con una riduzione di 875.340 euro.

3. Il termine per la realizzazione degli investimenti, di cui al punto 1.5. della citata delibera n. 135/2002, è prorogato al 31 luglio 2007.

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 135/2002 come modificata dalla delibera n. 77/2004.

5. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 22 marzo 2006

*Il presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 272*



TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA COSTA D'ORO - II AGGIORNAMENTO

importi in euro

| | Iniziative distinte per società | Localizzazione | Investimento | Occupazione | Totale agevolazioni | % contributo rispetto al massimo concedibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | LA SIRITIDE S.r.l. | | | | | |
| 1 | Casa albergo | Nova Siri (Matera) loc. Piantata | 12.969.000 | 25 | 7.233.480 | 89% |
| 2 | Discoteca | Nova Siri (Matera) loc. Piantata | 3.749.000 | 9 | 2.097.840 | 88% |
| 3 | Impianti sportivi | Nova Siri (Matera) loc. Piantata | 616.000 | 3 | 345.270 | 88% |
| | TOTALE . . . | | 17.334.000 | 37 | 9.676.590 | |
| | | | | | | |
| | NETTIS RESORT S.r.l. | | | | | |
| 4 | Villaggio turistico «Gli Argonauti» | Pisticci (Matera) loc. Lido Macchia | 15.438.000 | 20 | 9.455.160 | 98% |
| 5 | Porto degli Argonauti | Pisticci (Matera) loc. Lido Macchia | 9.570.000 | 14 | 5.788.560 | 96% |
| | TOTALE . . . | | 25.008.000 | 34 | 15.243.720 | |
| | | | | | | |
| | MARINAGRI S.p.a. | | | | | |
| 6 | Hotel Thalas - Marinagri Resort S.p.a. (già S.r.l.) | Policoro (Matera) loc. Torre Mozza | 14.779.000 | 26 | 7.640.450 | 84% |
| 7 | Villaggio IOS - Marinagri Village S.p.a. (già S.r.l.) | Policoro (Matera) loc. Torre Mozza | 21.143.000 | 60 | 9.874.000 | 88% |
| 8 | Porto Akiris - Marinagri Resort S.p.a. (già S.r.l.) | Policoro (Matera) loc. Torre Mozza | 15.357.000 | 34 | 8.334.540 | 73% |
| | TOTALE . . . | | 51.279.000 | 120 | 25.848.990 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALE COSTA D'ORO . . . | | 93.621.000 | 191 | 50.769.300 | |

**06A06559**

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio per l'Area Aquilana - Proroga.** (Deliberazione n. 22/2006).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.UC.E. n. C145/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la lettera della Commissione europea dell'8 agosto 2000, n. SG(2000) D/106079, relativa all'aiuto a favore della ricerca industriale e precompetitiva e misure di formazione generale, aiuto di Stato n. 173/2000;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.*c*) del Trattato CE.;

Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219, relativa alla nuova disciplina degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.l.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (SO. n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* 133/2001), relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive alla stipula del contratto di programma con il Consorzio per l'Area Aquilana, per l'attuazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi nella provincia di L'Aquila, area ricompresa nell'ob. 2 e non rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E. Sono ammessi investimenti per 91.734.640 euro, agevolazioni finanziarie a carico dello Stato pari a 23.647.230 e n. 243 nuovi addetti. Il termine per la realizzazione degli investimenti è fissato al 31 dicembre 2005;

Vista la nota n. 1234532 del 14 marzo 2006, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di programma di cui sopra al 31 dicembre 2007;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.5. della delibera n. 15/2003 citata in premessa, è prorogato al 31 dicembre 2007.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

*Il presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 270*

**06A06556**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Salerno.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Viste la note prot. n. 12902 del 20 giugno 2006 e n. 13026 del 22 giugno 2006 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto nella sede di via degli Uffici Finanziari, dove è ubicato il Servizio di pubblicità immobiliare, dalle ore 9,50 del 20 giugno 2006 alle ore 8,00 del 22/06/2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi alla fuoriuscita di gas nocivo dall'impianto del sistema antincendio della sede di via degli Uffici Finanziari, dove è ubicato il Servizio di pubblicità immobiliare, rendendo necessaria, per inderogabili motivi di sicurezza, l'interruzione del servizio al pubblico e delle attività di cassa connesse e la sospensione di tutte le attività istituzionali dalle ore 9,50 del 20 giugno 2006 alle ore 8,00 del 22 giugno 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 594 del 28 giugno 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio al pubblico dell'Ufficio provinciale di Salerno - Settore servizi di pubblicità immobiliare - nella sede di via degli Uffici Finanziari di Salerno, dalle ore 9,50 del 20 giugno 2006 alle ore 8,00 del 22/06/2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 luglio 2006

*Il direttore regionale:* LIBUTTI

**06A06474**

---

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.**

## IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo nel giorno 12 giugno 2006.

*Motivazioni.*

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendo state effettuate le operazioni di disinfestazione dei locali del suddetto Ufficio nel giorno 10 giugno 2006, si sono rese necessarie le operazioni di areazione e pulizia straordinaria dei locali.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 3 luglio 2006

*Il direttore regionale:* IMBROGLINI

**06A06473**

---

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2006.

**Estensione ad ulteriori aree geografiche del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite.**

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria e con le modalità e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 7 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2001, n. 282, concernente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 marzo 2005, n. 70, che fissa «Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali» e rinvia a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale, relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2005, n. 77, che prevede l'«Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, limitatamente ad alcune aree geografiche»;

Considerata l'opportunità di estendere ad ulteriori aree geografiche la fase sperimentale per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;

Dispone:

Art. 1.

*Estensione dell'attivazione del servizio in via sperimentale*

È attivato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, da presentare agli Uffici provinciali di Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Isernia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Massa Carrara, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Salerno, Sassari, Savona, Sondrio, Teramo, Varese, Verbania, Vercelli, Viterbo, con una fase sperimentale che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 luglio 2006

*Il direttore dell'Agenzia:* PICARDI

06A06540

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2006.

**Rinegoziazione del medicinale Maliasin (barbesaclone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Abbott S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Maliasin nelle confezioni:

100 mg compresse rivestite 50 compresse - A.I.C. n. 024332013 (in base 10), 0R6KRF (in base 32);

classe: «A»;

25 mg compresse rivestite 50 compresse - A.I.C. n. 024332025 (in base 10), 0R6KRT (in base 32);

classe: «A».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11/12 aprile 2006;

Vista la deliberazione n. 14 in data 18 maggio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale Maliasin (barbesaclone) è rinegoziato come segue:

confezione: 100 mg compresse rivestite 50 compresse - A.I.C. n. 024332013 (in base 10) 0R6KRF (in base 32);

classe: «A»;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,29 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,43 euro;

confezione: 25 mg compresse rivestite 50 compresse - A.I.C. n. 024332025 (in base 10), 0R6KRT (in base 32);

classe: «A»;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,95 euro.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2006

*Il direttore generale:* MARTINI

**06A06453**

DETERMINAZIONE 30 giugno 2006.

**Modifica del regime di fornitura del medicinale Ferlixit (complesso gluconato ferrico sodico).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la determina del 25 luglio 2005 con la quale la società A. Nattermann & CiE GmbH ha avuto la classificazione del medicinale FERLIXIT come di seguito indicato: 62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 021455023 (in base 10), 0NGS5H (in base 32);

Classe: HOSP2;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14/15 marzo 2006;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il regime di fornitura del medicinale FERLIXIT (complesso gluconato ferrino sodico) è modificato come segue:

confezione: 62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 021455023 (in base 10), 0NGS5H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2006

*Il direttore generale:* MARTINI

**06A06454**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nel ruolo dirigenziale, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si rende noto quanto segue: sul sito Internet www.aams.it è pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica in data 9 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2006, con il quale si provvede con decorrenza dal 14 maggio 2004 all'inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nel ruolo dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

**06A06493**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Nomina del dott. Roberto Pincione a commissario *ad acta* presso la società Patrimonium S.I.M. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del 26 giugno 2006 il Ministro dello sviluppo economico ha nominato l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, piazzetta Guastalla, 11, commissario *ad acta* della società Patrimonium S.I.M. S.p.A. in l.c.a., con sede in Novara, codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese 09412230154, con l'incaricato di:

porre in essere ogni attività necessaria per dare esecuzione alle pronunzie che hanno deciso, in maniera definitiva, le controversie giudiziarie fra la Patrimonium S.I.M. S.p.A. in l.c.a. ed i signori Agostino Agostini + altri;

verificare se sussistano possibilità di definizione transattiva relativamente agli ulteriori aspetti allo stato non ancora oggetto di pronunzie giudiziarie definitive, concernenti i signori Agostino Agostini + altri;

valutare le eventuali proposte transattive dagli stessi avanzate, acquisendo i necessari pareri ed autorizzazioni;

porre in essere — in ipotesi di autorizzazione ministeriale delle eventuali ipotesi transattive — gli adempimenti conseguenti agli accordi.

**06A06544**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna»;

Visto, sulla sopra citata istanza di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Ha espresso, nella riunione del 22 giugno 2006, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RUBICONE».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montù, Pinot Bianco, Raboso, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano, Uva Longanesi, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montù, Pinot Bianco, Riesling, Sauvignon, Terrano, Trebbiano, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano, possono essere prodotti nella tipologia novello.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianco a tonnellate 29, per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 26; per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: t/ha 20;

«Rubicone» Barbera: t/ha 22;

«Rubicone» Cabernet: t/ha 22;

«Rubicone» Chardonnay: t/ha 24;

«Rubicone» Ciliegiolo: t/ha 22;

«Rubicone» Fortana: t/ha 26;

«Rubicone» Malvasia: t/ha 29;

«Rubicone» Merlot: t/ha 22;

«Rubicone» Montù: t/ha 29;

«Rubicone» Pinot Bianco: t/ha 24;

«Rubicone» Raboso: t/ha 22;

«Rubicone» Riesling: t/ha 24;

«Rubicone» Sangiovese: t/ha 25;

«Rubicone» Sauvignon: t/ha 24;

«Rubicone» Terrano: t/ha 22;

«Rubicone» Trebbiano: t/ha 29;

«Rubicone» Uva Longanesi: t/ha 23.

Le uve destinate alla produzione dei mosti e dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 8,50% vol.;

«Rubicone» Barbera: 8,50% vol.;

«Rubicone» Cabernet: 8,50% vol.;

«Rubicone» Chardonnay: 8,50 %vol.;

«Rubicone» Ciliegiolo: 8,50 %vol.;

«Rubicone» Fortana: 8,50% vol.;

«Rubicone» Malvasia: 8,50% vol.;

«Rubicone» Merlot: 8,50% vol.;

«Rubicone» Montù: 8,50% vol.;

«Rubicone» Pinot Bianco: 8,50% vol.;

«Rubicone» Raboso: 8,50% vol.;

«Rubicone» Riesling: 8,50% vol.;

«Rubicone» Sangiovese: 8,50% vol.;

«Rubicone» Sauvignon: 8,50% vol.;

«Rubicone» Terrano: 8,50% vol.;

«Rubicone» Trebbiano: 8,50% vol.;

«Rubicone» Uva Longanesi: 8,50% vol.;

«Rubicone» Bianco: 8,50% vol.;

«Rubicone» Rosso: 8,50% vol.;

«Rubicone» Rosato: 8,50% vol.

È consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

È consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 10% vol.;

«Rubicone» Barbera: 10% vol.;

«Rubicone» Cabernet: 10% vol.;

«Rubicone» Chardonnay: 10% vol.;

«Rubicone» Ciliegiolo: 10% vol.;

«Rubicone» Fortana: 10% vol.;

«Rubicone» Malvasia: 10% vol.;

«Rubicone» Merlot: 10% vol.;

«Rubicone» Montù: 10% vol.;

«Rubicone» Pinot Bianco: 10% vol.;

«Rubicone» Raboso: 10% vol.;

«Rubicone» Riesling: 10% vol.;

«Rubicone» Sangiovese: 10% vol.;

«Rubicone» Sauvignon: 10% vol.;

«Rubicone» Terrano: 10% vol.;

«Rubicone» Trebbiano: 10% vol.;

«Rubicone» Uva Longanesi: 10% vol.;

«Rubicone» Bianco: 10% vol.;

«Rubicone» Rosato: 10% vol.;

«Rubicone» Tipologie novello: 11 %vol.;

«Rubicone» Rosso 10 %vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Rubicone» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Rubicone» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

**06A06289**

## Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Arcole».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata, nel corso della riunione del 18 maggio 2006 la domanda — presentata per il tramite della regione Veneto in data 10 marzo 2005, dal «Consorzio per la tutela dei vini d.o.c. Arcole» con sede in San Bonifacio (Verona) — intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Arcole» riconosciuta con decreto ministeriale 4 settembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione Veneto - Direzione politiche agroalimentari e per le imprese, come da estratto del verbale della seduta del Comitato regionale tecnico consultivo per la vitivinicoltura del 10 dicembre 2005;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in Lonigo (Vicenza) il 28 aprile 2005 esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di modifica di che trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il relativo disciplinare di produzione, modificato, come da testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del

Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

---

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE»

Art. 1.

*Denominazione e vini*

La denominazione di origine controllata «Arcole», è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante), «Arcole» rosso (anche nella versioni frizzante e novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello), «Arcole» Garganega (anche nella versione vendemmia tardiva), «Arcole» seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Carmenére, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), «Arcole Nero».

La menzione «riserva» e riservata alle tipologie «Arcole» rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.

Art. 2.

*Base ampelografica*

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenére e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona.

I vigneti della varietà Cabernet Franc devono essere iscritti in un albo distinto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%,

altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante, novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Arcole Nero» è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%,

altre varietà a bacca nera, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Guà.

L'area è così delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia.

Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel comune di Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà.

Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso.

Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossanò, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo.

Presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella.

Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della strada statale 11, passando per Ca Bandia fino alla località Clion per poi dirigersi verso sud-est e raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km 322.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I terreni devono presentare composizione argillosa o argillososabbiosa o sabbiosa.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà Garganega per la quale è consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta veronese aperta.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l'iscrizione agli albi anche dei vigneti per un periodo massimo di 15 anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.

È fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.

È fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

| Vitigno<br>— | Prod. max uva/ha Ton.<br>— | Titolo alc. vol. nat. minimo % vol.<br>— |
|---|---|---|
| Garganega | 16 | 9.50 |
| Pinot bianco | 13 | 10.00 |
| Pinot grigio | 13 | 10.00 |
| Chardonnay | 14 | 10.00 |
| Sauvignon | 14 | 10.00 |
| Merlot | 15 | 10.00 |
| Cabernet (*) | 14 | 10.00 |

(*) Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére.

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e «rosso» (anche nelle versioni frizzante e novello) e «rosato» (anche nelle versioni frizzante e novello), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet designate con il termine «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Arcole Nero» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.

Le uve della varietà Garganega, qualora siano destinate alla produzione di vini designati con il termine «vendemmia tardiva» devono avere una resa non superiore a 12 ton per ettaro.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere effettuate nell'ambito delle province di Verona e Vicenza.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» nelle tipologie Arcole bianco, Arcole rosato e Arcole Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» passito non deve essere superiore al 40%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole Nero» può avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno trenta giorni avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale.

La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole Nero» non deve essere superiore al 45%.

I vini delle tipologie «Arcole nero», «Arcole passito» e «Arcole vendemmia tardiva» non possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. L'affinamento deve essere di almeno tre mesi in botti di legno.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

La specificazione vendemmia tardiva è riservata esclusivamente al vino «Arcole» Garganega prodotto con le uve raccolte dopo l'estate di S. Martino (11 novembre).

I vini a denominazione origine controllata «Arcole» con indicazione di vitigno, ottenuti da uve raccolte nella parte di territorio di cui all'art. 3, ubicato in provincia di Vicenza, possono a norma dell'art. 7, quinto comma della legge n. 164/1992, essere riclassificati nelle analoghe tipologie della denominazione di origine controllata «Vicenza», se compatibili con il disciplinare di produzione della predetta denominazione di origine.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*«Arcole» Pinot Bianco:*

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;

sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g\l.

*«Arcole» Chardonnay:*

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g\l.

*«Arcole» Chardonnay frizzante:*

colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

*«Arcole» Pinot Grigio:*

colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

*«Arcole» Garganega:*

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo:16 g\l.

*«Arcole» Merlot:*

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva.

*«Arcole» Cabernet sauvignon:*

colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva.

*«Arcole» Cabernet:*

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;

odore: gradevole, con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva.

*«Arcole Carmenére»:*

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;

odore: gradevole e caratteristico, con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l e 22,0 g/l nella versione riserva.

*«Arcole» bianco:*

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

*«Arcole bianco» spumante o Arcole spumante:*

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.

*«Arcole rosso»:*

colore: rosso rubino;

odore: intenso e delicato;

sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g\l e 22,0 g/l nella versione riserva.

*«Arcole» novello:*

colore: rosso rubino chiaro;

odore: intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;

sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

*«Arcole» Sauvignon:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5, g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.

*«Arcole» bianco frizzante o «Arcole» frizzante:*

colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g\1.

*«Arcole» rosato:*

colore: rosso rubino chiaro, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.

*«Arcole» rosato frizzante:*

colore: rosso rubino chiaro;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.

*«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito:*

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

*«Arcole» Garganega vendemmia tardiva:*

colore: giallo paglierino intenso con possibili riflessi verdognoli e dorati;

odore: ampio, profondo e intenso;

sapore: rotondo, pieno, intenso a volte con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno può presentare anche note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

*«Arcole Nero»:*

colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;

odore: caratteristico, accentuato, delicato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Rosso, Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per ettaro di 12 tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi

in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «Riserva», purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come «destinate a riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione della tipologia «Arcole» bianco passito, «Arcole» bianco spumante, «Arcole» bianco frizzante, «Arcole» Garganega vendemmia tardiva, «Arcole» rosso, e «Arcole» rosso novello può essere omesso il riferimento al colore e al vitigno.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione della tipologia riserva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con vitigno può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

*Confezionamento*

Per i vini a denominazione di origine controllata «Arcole» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

**06A06456**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Pliva»

*Estratto determinazione n. 244 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., via T. Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016019/M (in base 10), 139NGM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016021/M (in base 10), 139NGP (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016033/M (in base 10), 139NH1 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016045/M (in base 10), 139NHF (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016058/M (in base 10), 139NHU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016060/M (in base 10), 139NHW (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016072/M (in base 10), 139NJ8 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016084/M (in base 10), 139NJN (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016096/M (in base 10), 139NK0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016108/M (in base 10), 139NKD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037016110/M (in base 10), 139NKG (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016122/M (in base 10), 139NKU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016134/M (in base 10), 139NL6 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016146/M (in base 10), 139NLL (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016159/M (in base 10), 139NLZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016161/M (in base 10), 139NM1 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016173/M (in base 10), 139NMF (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016185/M (in base 10), 139NMT (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016197/M (in base 10), 139NN5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016209/M (in base 10), 139NNK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016211/M (in base 10), 139NNM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037016223/M (in base 10), 139NNZ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Mpf B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Golstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar S.A. Peristeri Plant Kfissou av 132 - 12131 Peristeri (Grecia).

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 8 (Malta);

Famar Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13/4900 Praga 4 (Repubblica Ceca).

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13/4900 Praga 4 (Repubblica Ceca).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037016033/M (in base 10), 139NH1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 16,21 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06451**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Doc Generici»**

*Estratto determinazione n. 245 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007010/M (in base 10), 139CP2 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007022/M (in base 10), 139CPG (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007034/M (in base 10), 139CPU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007046/M (in base 10), 139CQ6 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007059/M (in base 10), 139CQM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007061/M (in base 10), 139CQP (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. N. 037007073/M (in base 10), 139CR1 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007085/M (in base 10), 139CRF (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007097/M (in base 10), 139CRT (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007109/M (in base 10), 139CS5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037007111/M (in base 10), 139CS7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007123/M (in base 10), 139CSM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007135/M (in base 10), 139CSZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007147/M (in base 10), 139CTC (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007150/M (in base 10) 139CTG (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007162/M (in base 10), 139CTU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007174/M (in base 10), 139CU6 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007186/M (in base 10), 139CUL (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007198/M (in base 10), 139CUY (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007200/M (in base 10), 139CV0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007212/M (in base 10), 139CVD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037007224/M (in base 10), 139CVS (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Mpf B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar S.A. - Peristeri Plant Kifissou av, 132 - 12131 Peristeri (Grecia).

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13/4900 Praga 4 (Repubblica Ceca);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13/4900 Praga 4 (Repubblica Ceca).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037007034/M (in base 10), 139CPU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 16,21 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06450**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Sandoz»

*Estratto determinazione n. 246 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010016/M (in base 10) 139GM0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010028/M (in base 10) 139GMD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010030/M (in base 10) 139GMG (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010042/M (in base 10) 139GMU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010055/M (in base 10) 139GN7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010067/M (in base 10) 139GNM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010079/M (in base 10) 139GNZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010081/M (in base 10) 139GP1 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010093/M (in base 10) 139GPF (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010105/M (in base 10) 139GPT (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010117/M (in base 10) 139GQ5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010129/M (in base 10) 139GQK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010131/M (in base 10) 139GQM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010143/M (in base 10) 139GQZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010156/M (in base 10) 139GRD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010168/M (in base 10) 139GRS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010170/M (in base 10) 139GRU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010182/M (in base 10) 139G56 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010194/M (in base 10) 139G5L (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010206/M (in base 10) 139GSY (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010218/M (in base 10) 139GTB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010220/M (in base 10) 139GTD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172),

inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antiscshiuma DC 1510.

Produzione: Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Sandoz Pharmaceuticals GmbH Dieselstrasse, 5 D - 70839 Gerlingen (Germania);

Mpf B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Famar S.A. Peristeri Plant Kifissou Av. 132, 12131 Peristeri (Grecia);

Salutas Pharma GmbH Otto Von Guericke Allee 1, 39179 Berleben (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61, 59320 Ennigerloh (Germania).

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH);

Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti:

Synthon BV, Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen (Olanda);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analytica S.r.o. Hviezdoslavova 1600/13, 149 00 Praga (Repubblica Ceca);

Sandoz Pharmaceuticals GmbH Dieselstrasse, 5 D - 70839 Gerlingen Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010030/M (in base 10) 139GMG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro;

confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037010143/M (in base 10) 139GQZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06449**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Winthrop»

*Estratto determinazione n. 247 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011018/M (in base 10) 139HLB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011020/M (in base 10) 139HLD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011032/M (in base 10) 139HLS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011044/M (in base 10) 139HM4 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011057/M (in base 10) 139HMK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011069/M (in base 10) 139HMX (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011071/M (in base 10) 139HMZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011083/M (in base 10) 139HNC (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011095/M (in base 10) 139HNR (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011107/M (in base 10) 139HP3 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011119/M (in base 10) 139HPH (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011121/M (in base 10) 139HPK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011133/M (in base 10) 139HPX (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011145/M (in base 10) 139HQ9 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011158/M (in base 10) I39HQQ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011160/M (in base 10) 139HQS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenutore HDPE - A.I.C. n. 037011172/M (in base 10) 139HQR4 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011184/M (in base 10) 139HRJ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011196/M (in base 10) 139HRW (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011208/M (in base 10) 139HS8 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011210/M (in base 10) 139HSB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037011222/M (in base 10) 139HSQ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ferro ossido nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZIN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Mpf B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar S.A. Peristeri Plant Kifissou Av. 132 - 12131 Peristeri Grecia.

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon BV Microweg 22, 6545 CM Nijmegen (Olanda);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analytica S.r.o., Hviezdoslavova 1600/13, 14900 Praga 4 (Repubblica Ceca);

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22, 6545 CM Nijmegen Olanda;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analytica S.r.o., Hviezdoslavova 1600/13, 14900 Praga 4 (Repubblica Ceca).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037011032/M (in base 10) 139HLS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06448**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Eg»

*Estratto determinazione n. 248 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA EG.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.A., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002019/M (in base 10), 1396T3 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002021/M (in base 10), 1396T5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 15 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002033/M (in base 10), 1396TK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002045/M (in base 10), 1396TX (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002058/M (in base 10), 1396UB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002060/M (in base 10), 1396UD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002072/M (in base 10), 1396US (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002084/M (in base 10), 1396V4 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002096/M (in base 10), 1396VJ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002108/M (in base 10), 1396VW (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002110/M (in base 10), 1396VY (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037002122/M (in base 10), 1396WB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 250 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037002134/M (in base 10), 1396WQ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero 1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro:

gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antiscshiuma DC 1510.

Produzione, confezionamento e controlli:

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A., Anthoussas street - 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH, Ostendefelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A., Anthoussas street - 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Casatello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Famar S.A. Peristeri Plant Kifissou av. 132 - 12131 Peristeri (Grecia);

Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2-18 - 61118 Bad Vilbel (Germania);

Cosmo S.p.A., via C. Colombo - 20020 Lainate (Milano);

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno 48 - 20089 Quinto De Stampi Rozzano (Milano).

Controllo dei lotti:

Synthon B.V. Microweg 22 6545 CM Nijmegen (Paesi Bassi);

Quinta Analitica s.r.o. Hviezdoslavova 1600/13 14900 Praha 4 (Repubblica Ceca);

Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel (Germania);

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A., Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1, Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna).

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel (Germania);

Cosmo S.p.A., via C. Colombo - 20020 Lainate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037002045/M (in base 10), 1396TX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06447**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosin Merck Generics»

*Estratto determinazione n. 249 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSIN MERCK GENERICS.

Titolare AIC: Merck Generics Italia S.p.a. - Via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004013/M (in base 10) 1398RF (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004025/M (in base 10) 1398RT (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004037/M (in base 10) 1398S5 (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004049/M (in base 10) 1398SK (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 037004052/M (in base 10) 1398SN (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004064/M (in base 10) 1398T0 (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004076/M (in base 10) 1398TD (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004088/M (in base 10) 1398TS (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004090/M (in base 10) 1398TU (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004102/M (in base 10) 1398U6 (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004114/M (in base 10) 1398UL (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004126/M (in base 10) 1398UY (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004138/M (in base 10) 1398VB (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004140/M (in base 10) 1398VD (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004153/M (in base 10) 1398VT (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004165/M (in base 10) 1398W5 (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004177/M (in base 10) 1398WK (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004189/M (in base 10) 1398WX (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004191/M (in base 10) 1398WZ (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004203/M (in base 10) 1398XC (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004215/M (in base 10) 1398XR (in base 32).

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037004227/M (in base 10) 1398Y3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania9).

Confezionamento:

Actavis Ltd B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar S.A. Peristeri Plant Kifissou Av. 132 - 12131 Peristeri Grecia;

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda;

Generics UK Ltd Station Close Potters Bar Herts EN6 1TL UK.

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. Hviezdoslova 1600/13, 14900 Praga 4 Repubblica Ceca;

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. Hviezdoslova 1600/13, 14900 Praga 4 Repubblica Ceca;

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda;

Generics UK Ltd Station Close Potters Bar Herts EN6 1TL UK.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037004037/M (in base 10) 1398S5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa 9,82 euro).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa 16,21 euro).

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06446**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Angenerico»

*Estratto determinazione n. 250 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA ANGENERICO.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a. - via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma.

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001017/M (in base 10) 1395TT (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001029/M (in base 10) 1395U5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001031/M (in base 10) 1395U7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001043/M (in base 10) 1395UM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001056/M (in base 10) 1395V0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001068/M (in base 10) 1395VD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001070/M (in base 10) 1395VG (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001082/M (in base 10) 1395VU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001094/M (in base 10) 1395W6 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001106/M (in base 10) 1395WL (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001118/M (in base 10) 1395WY(in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001120/M (in base 10) 1395X0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001132/M (in base 10) 1395XD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001144/M (in base 10) 1395XS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001157/M (in base 10) 1395Y5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001169/M (in base 10) 1395YK(in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001171/M (in base 10) 1395YM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001183/M (in base 10) 1395YZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE AIC N. 037001195/M (in base 10) 1395ZC (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001207/M (in base 10) 1395ZR (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001219/M (in base 10) 139603 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001221/M (in base 10) 139605 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172);

inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel lndustrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello,1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Liobregat (Spagna);

Mpf B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 5 1-61 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar SA. - Peristeri Plant Kifissou av, 132 12131 Peristeri (Grecia).

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello,1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Liobregat (Spagna);

Quinta Analytica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13/4900 Praga 4 Repubblica Ceca;

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello,l Poligono Las Salinas Sant Boi de Liobregat (Spagna);

Quinta Analytica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13/4900 Praga 4 Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037001031/M (in base 10) 1395U7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037001132/M (in base 10) 1395XD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06445**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Ratiopharm»

*Estratto determinazione n. 251 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH - Graf Arco Strasse 3, Ulm (Germania).

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055011/M (in base 10) 13BUK3 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28×1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055023/M (in base 10) 13BUKH (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055035/M (in base 10) 13BUKV (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30×1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055047/M (in base 10) 13BUL7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055050/M (in base 10) 13BULB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055062/M (in base 10) 13BULQ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60×1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055074/M (in base 10) 13BUM2 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055086/M (in base 10) 13BUMG (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90×1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055098/M (in base 10) 13BUMU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055100/M (in base 10) 13BUMW (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 98×1 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055112/M (in base 10) 13BUN8 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055124/M (in base 10) 13BUNN (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055136/M (in base 10) 13BUP0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037055148/M (in base 10) 13BUPD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037055151/M (in base 10) 13BUPH (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037055163/M (in base 10) 13BUPV (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037055175/M (in base 10) 13BUQ7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037055187/M (in base 10) 13BUQM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037055199/M (in base 10) 13BUQZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055201/M (in base 10) 13BUR1 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero, polisorbato 80, sodiolaurilsolfato, trietilecitrato, talco.

Corpo della capsula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar SA. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel lndustrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 5 1-61 59320 Ennigerloh (Germania);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubereuren (Germania);

Oy Medipharmia Ltd Teollisuustie 16 60100 Seinajoki (Finlandia);

Galena Ltd Sammonkatu 10 70500 Kuopio (Finlandia);

Scanpharm A/S Topstykket 12 3460 Birkerød (Danimarca);

Ratiopharm BV Ronde Tocht 11 Zaandam The Netherland.

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Oy Medipharmia Ltd Teollisuustie 16 60100 Seinajoki (Finlandia);

Merckle GmbH - Graf Arco Strasse 3, 89079 Ulm (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analytica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13, /4900 Praga 4 Repubblica Ceca;

Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubereuren (Germania);

Oy Medipharmia Ltd Teollisuustie 16 60100 Seinajoki (Finlandia);

Scanpharm A/S Topstykket 12 3460 Birkerød (Danimarca).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037055011/M (in base 10) 13BUK3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 16,21 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06444**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Astellas Pharma Europe».**

*Estratto determinazione n. 252 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA ASTELLAS PHARMA EUROPE.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma Europe B.V. - Elisabethhof, 19 - 2353 EW Leiderdorp - Paesi Bassi.

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020017/M (in base 10), 139SCK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020029/M (in base 10), 139SCX (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PP/AL - A.I.C. N. 037020031/M (in base 10), 139SCZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020043/M (in base 10), 139SDC (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020056/M (in base 10), 139SDS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020068/M (in base 10), 139SF4 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020070/M (in base 10), 139SF6 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020082/M (in base 10), 139SFL (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVP/PVDC/AL - A.I.C. n. 037020094/M (in base 10), 139SFY (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (E 460), acido metacrilico - etil-acrilato copolimero (1:1), polisorbato 80 (E433), sodio laurilsolfato, triacetina (E 1518), calcio stearato (E470a), talco (E553b);

involucro della capsula: gelatina dura, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

inchiostro: gomma lacca (E904), lecitina di soia (E322), dimetilpolisilossano, ossido di ferro nero (E172).

Produzione e controllo finale: Astellas Pharma Europe BV - Hogemaat, 2 - 7942 JG Meppel Paesi Bassi.

Solo la produzione di granuli: Astellas Tokai Co. Ltd 2, 154-13 Ohbuke, Nishine-cho, Iwate-gun, Iwate-ken - Giappone.

Indicazioni terapeutiche: sintomi delle basse vie urinarie (LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 037020029/M (in base 10), 139SCX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06443**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosin Teva»

*Estratto determinazione n. 253 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSIN TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., Viale G. Richard, 7 - 20143 Milano

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014014/M (in base 10), 139LHY (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014026/M (in base 10), 139LJB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014038/M (in base 10), 139LJQ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014040/M (in base 10), 139LJS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014053/M (in base 10), 139LK5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014065/M (in base 10), 139LKK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014077/M (in base 10), 139LKX (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014089/M (in base 10), 139LL9 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014091/M (in base 10), 139LLC (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014103/M (in base 10), 139LLR (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014115/M (in base 10), 139LM3 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014127/M (in base 10) 139LMH (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014139/M (in base 10), 139LMV (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014141/M (in base 10), 139LMX (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014154/M (in base 10), 139LNB (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014166/M (in base 10), 139LNQ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014178/M (in base 10), 139LP2 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014180/M (in base 10), 139LP4 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014192/M (in base 10), 139LPJ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014204/M (in base 10), 139LPW (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014216/M (in base 10), 139LQ8 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037014228/M (in base 10), 139LQN (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della caspula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Farmaceutical site - Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. - Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar S.A. Peristeri Plant Kifissou av. 132 12131 Peristeri (Grecia);

Teva Santè Rue Bellocier BP 713 89107 Sens Cedex (Francia).

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. - Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon B.V. Microweg 22 6545 CM Nijmegen (paesi Bassi);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon B.V. Microweg 22 6545 CM Nijmegen (paesi Bassi);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13/4900 Praga 4 Repubblica Ceca;

Teva Santè Rue Bellocier BP 713 89107 Sens Cedex (Francia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037014038/M (in base 10), 139LJQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06442**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Hexal»

*Estratto determinazione n. 254 del 30 giugno 2006*

Medicinale: TAMSULOSINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013012/M (in base 10), 139KJN (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013024/M (in base 10), 139KK0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013036/M (in base 10), 139KKD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037010048/M (in base 10), 139KKS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013051/M (in base 10), 139KKV (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013063/M (in base 10), 139KL7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013075/M (in base 10), 139KLM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013087/M (in base 10), 139KLZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013099/M (in base 10), 139KMC (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013101/M (in base 10), 139KMF (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013113/M (in base 10), 139KMT (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013125/M (in base 10), 139KN5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013137/M (in base 10), 139KNK (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013149/M (in base 10), 139KNX (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013152/M (in base 10), 139KP0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013164/M (in base 10), 139KPD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013176/M (in base 10), 139KPS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013188/M (in base 10), 139KQ4 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013190/M (in base 10), 139KQ6 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013202/M (in base 10), 139KQL (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013214/M (in base 10), 139KQY (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013226/M (in base 10), 139KRB (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della caspula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Salutas Pharma GmbH Otto - von - Guericke Allee 1-39179 Barleben Germania;

Hexal A/S - Kanalholmen 8-18 25650 Hvidovre (Danimarca);

Lek S.A. ul Domaniewska 50 C 02672 Warzawa (Polonia);

Quinta Analytica S.r.o. - Hviezdoslovova 1600/13, 14900 Praga (Repubblica Ceca);

MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda);

Dragenopharm Gollstrasse 1 - 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar S.A. Peristeri Plant - Kifissou Av. 132 12131 Peristeri Grecia;

Cardinal Health Germany 405 GmbH Steinbeisstrasse 2 - 73614 Schondorf (Germania);

Kloche Verpackungs-Service GmbH - MaxBecker-Strasse 6 76356 Weingarten (Germania).

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia).

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen (Olanda);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analytica S.r.o. - Hviezdoslovova 1600/13, 14900 Praga (Repubblica Ceca);

Hexal A/S - Kanalholmen 8-18 25650 Hvidovre (Danimarca);

Lek S.A. ul Domaniewska 50 C 02672 Warzawa (Polonia);

Salutas Pharma GmbH Otto - von - Guericke Allee 1-39179 Barleben Germania;

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13, /4900 Praga 4 Repubblica Ceca;

Hexal A/S - Kanalholmen 8-18 25650 Hvidovre (Danimarca);

Lek S.A. ul Domaniewska 50 C 02672 Warzawa Poland;

Salutas Pharma GmbH Otto - von - Guericke Allee 1-39179 Barleben Germania;

Sandoz Pharmaceuticals GmbH Dieselstrasse, 5 D- 70839 Gerlingen Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037013036/M (in base 10), 139KKD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037013149/M (in base 10), 139KNX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06440**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Federlan»

*Estratto determinazione n. 255 del 30 giugno 2006*

Medicinale: FEDERLAN.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.A., via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Confezioni:

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022011/M (in base 10), 139U9V (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022023/M (in base 10), 139UB7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022035/M (in base 10), 139UBM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022047/M (in base 10), 139UBZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022050/M (in base 10), 139UC2 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022062/M (in base 10), 139UCG (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022074/M (in base 10), 139UCU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022086/M (in base 10), 139UD6 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022098/M (in base 10), 139UDL (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022100/M (in base 10), 139UDN (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022112/M (in base 10), 139UF0 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022124/M (in base 10), 139UFD (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022136/M (in base 10), 139UFS (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022148/M (in base 10), 139UG4 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022151/M (in base 10), 139UG7 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022163/M (in base 10), 139UGM (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022175/M (in base 10), 139UGZ (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022187/M (in base 10), 139UHU (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022199/M (in base 10), 139UHR (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022201/M (in base 10), 139UHT (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022213/M (in base 10), 139UJ5 (in base 32);

0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037022225/M (in base 10), 139UJK (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: 1 caspula rigida a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato.

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della caspula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta).

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia).

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta).

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia).

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania)

Synthon Hispania S.L.. Castellò, 1 Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat (Spagna).

Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania).

MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda).

Famar S.A. Peristerie Plant Kifissou Av. 132 - 12131 Peristerie Grecia

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08 (Malta)

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals Site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia).

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat (Spagna).

Synthon BV Microweg 22-6545 CM Nijmegen (Olanda).

Quinta-Analytica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13, 14900 Praga 4 Repubblica Ceca

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat (Spagna).

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen (Olanda).

Quinta-Analytica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13, 14900 Praga 4 Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037022035/M (in base 10), 139UBM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06441**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kurovent»

*Estratto determinazione n. 256 del 30 giugno 2006*

Medicinale: KUROVENT.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a., via Pontina, 5, km 29 - 00040 Pomezia.

Confezioni:

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 10 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939015/M (in base 10), 137987 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 20 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939027/M (in base 10), 13798M (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 30 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939039/M (in base 10), 13798Z (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 50 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939041/M (in base 10), 137991 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 56 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore A.I.C. n. 036939054/M (in base 10), 13799G (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 60 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939066/M (in base 10), 13799U (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 100 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939078/M (in base 10), 1379B6 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 120 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939080/M (in base 10), 1379B8 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 180 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939092/M (in base 10), 1379BN (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 200 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore - A.I.C. n. 036939104/M (in base 10), 13790C0 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 200 capsule in blister PVC/PVDC + 4 inalatori - A.I.C. n. 036939116/M (in base 10), 1379CD (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 100 capsule in blister PVC/PVDC + 2 inalatori - A.I.C. n. 036939128/M (in base 10), 1379CS (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 500 capsule in blister PVC/PVDC + 50 inalatori - A.I.C. n. 036939130/M (in base 10), 1379CU (in base 32);

12 mcg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036939142/M (in base 10), 1379D6 (in base 32);

12 mcg capsule rigide 60 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036939155/M (in base 10), 1379DM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione capsule rigide.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: 12,5 mcg di formoterolo fumarato diidrato equivalenti a 12,0 mcg di formoterolo fumarato;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione e controllo:

Liconsa Liberacion Controlada de Sustancias Activas S.A.;

Avda Miralcampo n. 7 Poligono Industrial Miralcampo;

E-19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezioni:

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 60 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore;

A.I.C. n. 036939066/M (in base 10), 13799U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,50 euro;

12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 100 capsule in blister PVC/PVDC + 1 inalatore;

A.I.C. n. 036939078/M (in base 10), 1379B6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,74 euro.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06452**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-165) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 90018 | **TERMINI IMERESE (PA)** | CESEL SERVIZI | Via Garibaldi, 33 | 091 | 8110002 | 8110510 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **88,00** |

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **56,00** |

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.